

**VINCENZO
IACOVINO**

CN = IACOVINO
VINCENZO
C = IT

STUDIO LEGALE IACOVINO & ASSOCIATI

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUERI N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
TERMOI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

PEC

VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT

E-MAIL

VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

ECC.MO TAR LAZIO

Giudizio n.r.g. 6424/2019 – Sez. Terza-Bis

MOTIVI AGGIUNTI

PER: La Professoressa **MONICA MARELLI** (c.f. MRLMNC71L46C933R), nata a Como il 06.07.1971 e residente a Tavernerio (Co) alla Via Grigna n. 10, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo e valida anche ai fini del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma, alla Via Lima n. 20 -int. 1-;

Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it; nonché il numero di FAX: 0874-64416;

- **Ricorrente**

CONTRO

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t.;
- **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE**, di cui all'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- **Resistenti**

nonché contro

- Sig.ra **Emanuela Pispisa**, residente in Carbonia, alla via Catania n. 5/9 (c.a.p. 09013);

- **Controinteressato**

per l'annullamento

in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale,

- del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale

di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, nonché delle successive rettifiche meramente confermatrice ai fini di cui è causa, quali esemplificativamente ma non esaustivamente il Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 e la nota prot. n. AOODGPER 36619 dell'8 agosto 2019, nonché i decreti dirigenziali emanati dai vari uffici scolastici regionali a fine agosto 2019;

- della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017;
- dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020;
- dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte;
- dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in uno con i relativi contratti di lavoro stipulati e tutti gli atti che hanno condotto a stipulare i medesimi contratti di lavoro o comunque in ogni modo ad essi connessi;
- dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017;
- nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative della ricorrente, ivi inclusa esemplificativamente, ove occorra, la nota prot. n. 35372 dell'1 agosto 2019 connessa alla graduatoria approvata;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso introduttivo

nonché con conferma di tutte le domande

proposte con tale ricorso, meglio generalizzate nell'atto introduttivo del giudizio.

PREMESSA

- 1) La ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.
- 2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*.
- 3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.

- 4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).
- 5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato “*prova scritta*”, quanto segue: “[...] 2. *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*”.
- 6) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso *de quo*, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l'Amministrazione resistente ha bandito il descritto concorso.
- 7) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.
- 8) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva¹ e della prova scritta, entrambe computerizzate.
- 9) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario di tale prova del concorso.
- 10) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando).
- 11) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.
- 12) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.
- 13) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.
- 14) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.

¹ Per il concorso in oggetto l'Amministrazione procedente ha previsto, infatti, l'espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).

- 15) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.
- 16) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
- 17) **La ricorrente ha superato brillantemente la prova preselettiva ed è stata così ammessa alla successiva fase della prova scritta.**

FATTO

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI PROBLEMATICHE: IL CASO SARDEGNA

- 18) D'altro canto, anche in riferimento a quanto sopra esposto circa il dettato del Bando, giova evidenziare già in questa sede che, nella fase delle prove preselettive e in relazione alla prova scritta, si sono manifestate **le prime rilevanti problematiche rispetto alla gestione del concorso**, in capo al Ministero.
- 19) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova preselettiva, il punteggio inferiore a quello previsto (sulla scorta dell'art. 6 del Bando²) per l'ammissione alla prova scritta (in base al contingente ammesso), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta³.
- 20) Il Ministero dimostrava conseguentemente di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale: ammetteva infatti con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al *software* durante l'espletamento della stessa⁴.

² L'art. 6, comma 8 del Bando recita: "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m., sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio".

³ In riferimento a tali ricorrenti, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi.

⁴ In data 12 ottobre 2018, codesto Ecc.mo TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della "interruzione del funzionamento delle procedure informatiche" e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

- 21) Occorre considerare, poiché rappresenta motivo del presente ricorso (cfr. *infra*), che in data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per **i soli candidati sardi**, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni metereologiche avverse⁵.
- 22) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.
- 23) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, tra cui la sede di svolgimento della prova della ricorrente, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della *lex specialis*), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano (tra le quali, **quella della ricorrente**). Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si formava il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando⁶.
- 24) Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.
- 25) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il

⁵ Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza *de qua*, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero “*servizi essenziali*” (cfr. ordinanza ALL).

⁶ *A fortiori*, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la **contestualità della prova, la par condicio e la parità di trattamento**, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse).

territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei **principi di parità di trattamento, *par condicio* dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso**⁷.

- 26) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia; oppure adottare una decisione finalizzata a garantire il principio di massima concentrazione della prova scritta (*infra*)⁸.
- 27) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, **a distanza di quasi due mesi dalla data in cui la ricorrente (come il resto dei candidati in Italia) aveva sostenuto la prova**⁹. I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova conoscendo già i quesiti estratti per i colleghi del 18 ottobre, i quadri di riferimento (criteri), e avendo a disposizione quasi due mesi in più per lo studio (cfr. *infra*, sezione in diritto, sul punto).
- 28) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, con D.D.G. n. 395, **i candidati sardi hanno ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale**¹⁰, a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta **disparità di trattamento**, ha cagionato un *vulnus* evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, **anche alla ricorrente**.

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI

PROBLEMATICHE: LA INADEGUATEZZA DEL SISTEMA INFORMATICO E LA CATTIVA GESTIONE DELLA

PROVA DI CONCORSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

- 29) L'odierna ricorrente, come anticipato, è candidata risultata idonea alla prova preselettiva e pertanto ammessa alla successiva fase della prova scritta.

⁷ Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lex specialis* e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata.

⁸ Ad esempio: **consentire ai sardi un rinvio di soli 2/3 giorni**. Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della *lex specialis* più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta (cfr. *infra*).

⁹ E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.

¹⁰ Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

- 30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.
- 31) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
- 32) La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.
- 33) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso.
- 34) **L'odierna ricorrente, docente candidata al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale a lei assegnata.**
- 35) In data 18 ottobre 2018 alle ore 8.00 la rappresentata si è recata presso l'Istituto Oriani Mazzini in Viale Liguria n. 19 a Milano, per svolgere la prevista prova scritta del corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017.
- 36) Nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate, anche in riferimento alle sedi in cui ha operato la candidata, **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.**
- 37) In particolare, come sarà meglio spiegato nella sezione in diritto (cfr. *infra*), la docente rappresentata riscontrava, durante l'espletamento della suddetta prova, **gravissime problematiche sia in relazione al software che all'hardware, predisposto dall'Amministrazione e messo a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta computer based, per la summenzionata precipua fase del concorso.**
- 38) Tali anomalie, peraltro, sono state rilevate da docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. ALL.), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso. Anche la ricorrente ha inviato l'atto di significazione in parola.
- 39) Gli strumenti informatici predisposti dall'Amministrazione e la modalità di gestione del concorso, dunque, non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione della docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.
- 40) Tanto è che, come si dirà (cfr. *infra*), il MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di **abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.

- 41) Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!
- 42) Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis sez. III-bis sent. n. 2513/2017*; cfr. *infra*, sezione in diritto) a riconoscerne il lampante difetto di funzionamento, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra* in diritto)!
- 43) Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.
- 44) Il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, infatti, di visualizzare nonché avere copia dell'elaborato. **Non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date.** Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni (cfr. *infra*).
- 45) Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.
- 46) Orbene, le descritte anomalie hanno inficiato, in sostanza, la possibilità di svolgere la prova scritta in modo regolare, per la ricorrente, come per altri docenti e candidati nelle diverse sedi d'Italia.

LA POSIZIONE PRECIPUA DELLA RICORRENTE: I GRAVISSIMI PROBLEMI
RISCONTRATI DALLA DOCENTE IN SEDE DI PROVA SCRITTA

- 47) Si badi bene che, in riferimento alla posizione della ricorrente, ella è stata vittima diretta delle suesposte problematiche informatiche e di gestione del concorso.
- 48) Nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso si sono verificati, per la docente rappresentata, **eventi riconducibili alla mala gestio del concorso da parte dell'Amministrazione**, che hanno senza dubbio inficiato la prova della rappresentata e cagionato quindi -in modo illegittimo- un andamento irregolare della sua prova.
- 49) Dopo aver superato la prova preselettiva il giorno 23 luglio 2018 con punteggio molto alto, pari a 87.60 punti (cfr. ALL.), il 18 ottobre la Professoressa si è recata **all'Istituto Oriani Mazzini in Viale Liguria 19 a Milano** per sostenere la prova scritta. E' quindi accaduto alla docente quanto di seguito riportato.
- 50) Dopo le fasi di riconoscimento tramite documento d'identità, i candidati venivano fatti entrare nell'aula d'informatica uno alla volta in ordine alfabetico e, prima dell'assegnazione delle postazioni, il Dirigente scolastico dell'Istituto effettuava un controllo del materiale e dei codici delle leggi che ogni candidato introduceva in aula.

- 51) Il Dirigente scolastico, peraltro, aveva raccomandato vivamente di lasciare i cellulari debitamente spenti nelle borse, pena l'esclusione della prova, borse che venivano lasciate all'entrata dell'aula, lontano dalle postazioni informatiche.
- 52) Al proprio turno, la docente odierna ricorrente mostrava al Dirigente scolastico il proprio **codice delle leggi "Auriemma"** (un codice molto noto) e lo stesso Dirigente contestava che la parte relativa ai contratti non era ammessa, e che pertanto l'avrebbe strappata oppure non avrebbe consentito alla docente di portare in aula il codice stesso.
- 53) In quel momento uno dei commissari interveniva nella conversazione tra la ricorrente odierna e il Dirigente scolastico, facendo presente che si poteva risolvere il problema "pinzando" il codice nella vasta parte relativa ai contratti.
- 54) Accettata tale soluzione, piuttosto che non utilizzare *in toto* il codice stesso, alla Professoressa veniva assegnata la postazione numero 5, **senza che fosse estratta a sorte, come avvenuto per la preselettiva**.
- 55) Le postazioni, infatti, erano già state assegnate all'arrivo dei candidati che entravano in ordine alfabetico; i vigilanti facevano occupare ai docenti la postazione indicata dai commissari dalla prima a seguire. Non è stato spiegato il criterio con cui erano state attribuite le postazioni.
- 56) Nel frattempo entravano e prendevano posto gli altri candidati e, purtroppo, la ricorrente constatava che venivano ammessi e venivano fatti entrare in aula **codici sottolineati, evidenziati e pieni di post-it**, che indubbiamente velocizzavano la ricerca delle leggi.
- 57) La ricorrente, dunque, ha fatto presente alla Commissione come risultasse che il Bando non consentisse l'uso di tali supporti cartacei, così come non erano ammesse sottolineature nei codici stessi; tuttavia, i candidati interessati e lo stesso D.s. rispondevano alla docente che ella si stava assolutamente sbagliando. Pertanto, essendo l'unica a far sentire le proprie ragioni, la docente non ha insistito, non essendo sostenuta da altri colleghi.
- 58) Alle ore 10 è iniziata la prova e la docente, meravigliata che infatti la scuola fosse aperta all'utenza, ai ragazzi, agli alunni, riscontrava durante la prova disturbi dovuti al costante suono della campanella, ad ogni ora; lo svolgimento dell'intervallo, ovviamente, avveniva nel **chiasso più totale**, tanto che le porte, prima tenute aperte per il caldo eccessivo, venivano ad un certo punto chiuse dalla Commissione per il forte frastuono e il caos, che comunque non scemava molto neanche per effetto della chiusura delle porte.
- 59) Transitando alle questioni informatiche, durante la prova il *software* funzionava molto lentamente, rendendo visibili stringhe di testo molto lunghe con caratteri molto piccoli, difficili da leggere, in particolare nella parte della prova di inglese.
- 60) In particolare, nella prova di lingua il *software* riproponeva l'intero testo dall'inizio su unico rigo, per ogni singola domanda, rendendone difficoltoso lo scorrimento e di conseguenza la lettura e la comprensione.
- 61) In particolare, la rappresentata docente ha rilevato palesi difficoltà a lavorare in queste condizioni, **avendo problemi visivi certificati** (cheratocono, cataratta abbastanza grave, oltre che le solite miopia, presbiopia ed astigmatismo che hanno in molti; cfr. **certificato ALL**). Se su una normale schermata di lavoro la Professoressa non ha nessun tipo di problema, viceversa per effetto del layout grafico assolutamente anomalo

e fuorviante del sistema informatico, predisposto dal Ministero, ella ha trovato palesi difficoltà nell'eseguire la prova (cfr. *infra*).

- 62) Ad un certo punto, verso la fine della prova, è addirittura **vibrato un cellulare** per diversi minuti – in modo chiaro e che tutti hanno potuto sentire; e per ben due volte, in tasca ad un candidato che si trovava alla destra della Professoressa; la docente ha manifestato il proprio disappunto tanto che ben due commissari si sono avvicinati al punto da cui proveniva la vibrazione, senza tuttavia alcun intervento finalizzato a sequestrare il cellulare acceso del candidato che continuava a svolgere la prova con totale *nonchalance*.
- 63) Mancavano pochissimi minuti e la Professoressa stava svolgendo l'ultimo quesito ormai terminato. Aveva dapprima svolto tutti i quesiti in lingua straniera – che le erano parsi ben più difficili di un livello B2 – e poi svolto i quesiti aperti, lasciando come ultimo quello relativo agli esperti.
- 64) Mancavano pochi minuti e la Professoressa stava rileggendo per un'ultima correzione; visualizzava che mancavano ancora molti secondi, che le avrebbero permesso di confermare e procedere, come per gli altri, quando la **schermata si spegneva all'improvviso, senza alcun avviso che i secondi stessero per scadere e tantomeno senza un avviso che invitava, appunto, a salvare quanto scritto**. E' emerso in seguito, dall'accesso agli atti (cfr. *infra*), che nemmeno il quesito, come redatto, si salvò automaticamente.
- 65) Convinta che mancassero ancora una trentina e più secondi, sconvolta, la docente chiamava il tecnico d'aula per un controllo ed entrambi notavano che la vicina di postazione continuava a scrivere per almeno un paio di minuti.
- 66) Né il Dirigente scolastico presente, né gli altri commissari hanno comunque avvertito i candidati che il tempo stava per scadere, e/o di procedere al salvataggio delle risposte, come accaduto in altri Istituti.
- 67) Purtroppo la docente non ha idea se quanto accaduto fosse stato verbalizzato, o meno; e ci si riferisce alla questione dei codici pinzati, di quelli evidenziati e di quelli con i *post-it*. Senza dubbio, non sarà stato verbalizzato l'episodio dello squillo del cellulare, visto che il candidato avrebbe dovuto essere escluso dalla prova ma non è stato mai escluso.
- 68) La docente non riusciva a far verbalizzare tutto quanto accadutole e da lei rilevato; ciò perché nonostante ella avesse puntualmente osservato tutti gli episodi, era visibilmente scossa per quanto appena accaduto, non sapendo se l'ultimo quesito fosse stato acquisito dal sistema.
- 69) La docente, sul punto, si aspettava un *report* finale della prova, come a Bolzano, ma non c'è stato.
- 70) Terminata la prova per tutti, il tecnico d'aula procedeva al salvataggio della sua prova su una chiavetta USB, senza consentirle di verificare il contenuto del *file* e il suo corretto salvataggio (cfr. *supra* e *infra*). Chiedeva, infine, di firmare un cartoncino con il proprio nome, abbinato a un codice del quale non era consentito tenere traccia.
- 71) Non veniva fornita alcuna spiegazione in merito alla modalità di trasferimento delle singole prove salvate su chiavetta dall'aula al MIUR. L'unica verifica che veniva consentita era il controllo che il numero dei *file* salvati corrispondesse al numero dei concorrenti presenti in aula.
- 72) Nei giorni successivi, la docente ha redatto una **segnalazione all'U.s.r. Lombardia e al Cineca, via PEC (cfr. ALL.), che è stata protocollata e che si allega al presente ricorso (cfr. ALL.)**.

- 73) Dopo mesi alla docente è sorto il dubbio di aver avuto un'errata percezione del tempo alla fine della prova, ma ella ricorda bene di aver visualizzato il *timer* (mancavano 33 secondi) e di essere in procinto di salvare il quesito, cliccando il tasto “*Conferma e procedi*”, quando contestualmente si spegneva la schermata **senza alcun preavviso**.
- 74) La docente, quindi, in quella sede non ha potuto controllare la pagina di riepilogo finale per vedere se quel quesito era stato acquisito dal sistema, mentre è certa che siano stati acquisiti gli altri sei, avendo precedentemente visto la pagina di riepilogo.
- 75) Sorgeva, quindi, nella ricorrente il forte dubbio di un **quesito in bianco**, anche se lei stessa ha sperato in un salvataggio automatico del sistema. Tuttavia, sin da subito nell'animo della docente sorgeva il dubbio che il quesito redatto non si fosse salvato.
- 76) E' proprio per questo motivo che lei, nei giorni successivi alla prova, ha ritenuto di:
- fare una **segnalazione a U.s.r. Lombardia e al Cineca tramite PEC** (cfr. **ALL.**);
 - partecipare ad azione collettiva finalizzata all'accesso agli atti **volta alla richiesta del codice sorgente del software**, rigettata dal Miur, con conseguente ricorso al TAR *ex art. 116 c.p.a.*;
 - inviare, sempre con modalità collettiva, un articolato atto di significazione per esporre tutte le irregolarità del concorso (cfr. **ALL.**);
 - successivamente, la docente ha inoltrato dettagliata istanza di accesso agli atti tramite PEC in data 29 marzo 2019 (cfr. **ALL.**), in esito alla pubblicazione dei risultati (elenco ammessi prova orale);
 - ancora, ha aderito ad un esposto, sempre con modalità collettive, dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma, depositato in data 17 aprile 2019;

- 77) Poiché la **docente, come visto, è stata vittima diretta dell'illogico sistema informatico predisposto dal MIUR**, vale evidenziare sin d'ora, in questa sede, che il sistema non prevedeva nessun salvataggio automatico come, viceversa, accade per tutti i sistemi di scrittura: a quanto pare, l'unica forma di salvataggio prevista era quella di procedere, andare avanti, cliccando sul tasto “*conferma e procedi*” (cfr. in diritto)!
- 78) **La mancanza di salvataggio automatico ha comportato che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, spesso l'ignaro candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio.** Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso **non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR**, relativo alle indicazioni operative.
- 79) Appare *in parte qua*, a dir poco grave non avere specificato queste anomalie, da parte del MIUR, nel documento in pdf “*Istruzioni operative*” (cfr. **ALL.**), che è stato divulgato dall'Amministrazione nei giorni precedenti la prova. **Tale documento infatti, non parla di salvataggio dei dati ma solo di conferma.**
- 80) In aggiunta a questo, si consideri che lo stesso Bando di concorso è risultato assolutamente trarre in inganno i candidati, allorché, all'art. 8, c. 7 riportava (cfr. **ALL.**) che “*la prova ha la durata di 150 minuti, **al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento***”. E' evidente che tale puntualizzazione trae in inganno, **lasciando chiaramente intendere**

che, allo scadere del tempo, a prescindere da un'azione del candidato, il sistema salvasse automaticamente l'elaborato così come redatto e definito, fino a quel momento, dal candidato di turno!

- 81) Orbene, malgrado le difficoltà anzidette, la Prof.ssa Marelli ha cercato di portare a termine la prova nel migliore dei modi possibili.
- 82) Per effetto di quanto sopra esposto e accaduto alla docente, ad ogni modo, è stata minata ovviamente la serenità della medesima, in sede di svolgimento della prova, ed è stato a lei impedito di sottoporsi all'esame in modo da far emergere la propria preparazione, ottenuta con mesi e mesi di studio e sacrifici di carattere economico, personale e familiare.
- 83) Basti pensare che, per effetto di quanto accaduto, **ella ha perso tantissimo tempo**, di quello posto a disposizione; è stata compromessa in tal modo, chiaramente, la prova della docente, *in toto*¹¹. **Il tempo che la docente ha dovuto perdere per causa dell'inefficienza organizzativa del MIUR, in altre parole, ha inciso profondamente sulla sua prova.**
- 84) Poiché le descritte anomalie, che hanno implicato la perdita di diverso tempo a disposizione della docente e problematiche nell'esecuzione della prova, sono **risultate dirimenti ai fini dell'esito della prova scritta (e del concorso) della rappresentata** (cfr. *infra*), ella per mezzo del presente ricorso intende reagire avverso gli accadimenti ingiustamente lesivi della propria posizione giuridica soggettiva, al fine della tutela della propria posizione.
- 85) Corre quindi l'obbligo di segnalare in questa sede che **la prova della Professoressa è stata irrimediabilmente viziata in ragione delle segnalate problematiche riconducibili all'operato e alla gestione del concorso da parte dell'Amministrazione.**
- ***
- 86) Come detto, in merito alla propria prova scritta *computer based*, la ricorrente ha cercato di portare ugualmente a definizione la prova, e tuttavia le problematiche emerse ne hanno effettivamente inficiato l'esito, per i motivi visti.
- 87) Orbene, si rappresenta che i **difetti di funzionamento del sistema informatico e la non corretta gestione dell'Amministrazione** sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente la **ricorrente**: a tal proposito, occorre segnalare che in esito ad accesso agli atti del 9 maggio 2019 (cfr. *infra*) è emerso (cfr. scheda valutazione e prova ALL.) che il punteggio totale da lei conseguito corrisponde a **61 punti totali**. Orbene, tale punteggio ben **poco dista dal voto minimo previsto dal Bando (art. 8, c. 8) per accedere alla prova orale, cioè il 70/100!**
- 88) Inoltre, aspetto di particolare rilevanza, dall'accesso agli atti (cfr. *infra*) è emerso che i dubbi e i timori serbati dalla docente in riferimento al possibile mancato salvataggio di un quesito (in particolare, si trattava del quesito n. 2) **si sono rivelati purtroppo fondati!**

¹¹ I quesiti aperti comminati ai candidati, nella prova scritta, erano 5 in totale, mentre quelle di lingua erano 10, per un totale di 15 quesiti, e per un tempo totale a disposizione di 150 minuti.

- 89) Infatti, esaminando la propria prova scritta, restituita con le valutazioni della Commissione all'esito dell'accesso in data 9 maggio 2019, si evince che il secondo quesito aperto della prova ha ottenuto il **punteggio di 0 (zero) in quanto “vuoto”**; come da prova scritta che si allega (cfr. ALL.), infatti, vi è uno spazio bianco, del tutto vuoto, sotto al quesito n. 2; ciò dimostra che, **come la ricorrente aveva esposto in tempi non sospetti**, subito all'indomani della prova (cfr. nota di segnalazione del 22.10.2018, ALL.), il sistema informatico predisposto dal MIUR (in particolare, il *software*) non aveva salvato quanto redatto dalla docente, prima che il sistema interrompesse la procedura!!!
- 90) Va ricordato, come già detto (*supra*) che nel momento in cui si interruppe il sistema, e la docente chiamò il tecnico d'aula, il Pc di altra collega, di fianco, risultava ancora accesso e funzionante, focalizzato sulla prova ancora in corso.
- 91) Non è chiaro, quindi, quale fosse il problema occorso al Pc o dispositivo informatico della Prof. Marelli, e in particolare se il problema fosse dipeso dal mancato salvataggio (riconducibile all'illogico e irragionevole *software* predisposto dal MIUR) del quesito solamente, ovvero connesso a un problema relativo al computer in dotazione alla docente: ciò che conta, tuttavia, è **che si è verificato un mancato salvataggio di un quesito già svolto e che la prova della docente è stata irrimediabilmente inficiata per effetto del mancato salvataggio di un quesito che, da lei, era stato assolutamente redatto nei tempi giusti!** Tanto che la docente, nel momento in cui si interruppe il sistema, stava rileggendo e verificando la prova, anche al fine di un controllo definitivo dell'elaborato.
- 92) Si badi bene che, per la docente, non si tratta di censura di stile: se la docente avesse svolto un tema con i classici metodi della carta e della penna, avrebbe superato la prova scritta!
- 93) Il difetto di funzionamento del sistema **è stato assolutamente determinante ai fini della non ammissione alla prova orale!**
- 94) Ella, infatti, ha ottenuto, nonostante ciò, ben 61 punti alla prova scritta. Orbene, considerando che, da Bando, per ogni quesito era previsto un punteggio massimo attribuibile di 16 punti, **alla docente sarebbe bastato ottenere il punteggio di 9 punti al quesito non salvatosi, circostanza che con ogni probabilità si sarebbe verificata in assenza del difetto di funzionamento!**
- 95) Infatti, come si vedrà, e a riprova di quanto detto, esaminando la prova scritta della docente (ALL.) la docente ha ottenuto un alto punteggio medio ai quesiti redatti; i quesiti salvati dal sistemi, infatti, hanno ottenuto ognuno un punteggio oscillante tra il 11.25 e il 12.75!
- 96) Ciò dimostra che era assolutamente nelle corde della docente ottenere almeno il punteggio di 9 punti al quesito non salvato!
- 97) Di qui **la notevole lesività dell'operato del MIUR in riferimento alla prova, e la lesività del sistema informatico: se il MIUR avesse organizzato bene la prova e approntato un sistema informatico efficiente e regolare, la candidata non avrebbe avuto problemi a superare la prova** (cfr. comunque *infra*, sezione in diritto sul punteggio di 60/100 quale punteggio da considerarsi sufficiente).
- 98) Alla luce dell'elenco degli ammessi, che non annovera il nome della ricorrente, si ha prova del fatto che le problematiche riconducibili al MIUR, **stigmatizzate in tempi non sospetti dalla docente** (prima della

pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale), con atto di significazione formale (**ALL.**) e con nota di denuncia, sopra citata, personale (**ALL.**), abbiano influito sul regolare svolgimento della sua prova, inficiandola.

- 99) L'elenco degli ammessi pubblicato dal MIUR costituisce quindi l'evento definitivamente **lesivo** per la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, alla luce della quale ella è costretta quindi a reagire a livello giurisdizionale.
- 100) Nella sezione in diritto del presente ricorso, dedotti, esaminati e riportati i motivi di diritto che fondano, alla luce del quadro lesivo esposto, le domande della ricorrente, si riportano analiticamente anche i connessi vizi del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione, in riferimento alla gestione generale del concorso (ulteriori criticità della gestione; cfr. *infra*).

IL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA DI CONCORSO

- 101) Quanto alla procedura concorsuale, dopo la prova scritta, in data 31.12.2018 sono state nominate e costituite le sottocommissioni esaminatrici dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici. Nel corso delle settimane **moltissime modifiche alle commissioni si sono succedute**, peraltro¹².
- 102) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici*. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.
- 103) La ricorrente è venuta a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, come detto.
- 104) All'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il MIUR evitava peraltro di consentire l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.
- 105) La ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti della prova, come visto, in data 29.03.19 (**ALL.**).
- 106) Mentre con nota del 19.04.2019 l'Amministrazione si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito "*a partire dalla data dell'8 maggio 2019*", e solo a documentazione parziale (cfr. **ALL.**), d'altro canto il MIUR **non consentiva però accesso** ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data effettiva del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, **un accesso solo parziale** alla documentazione (cfr. *infra* sul punto).
- 107) Dall'accesso è quindi emerso, in aggiunta a quanto sopra esposto circa il punteggio e il quesito bianco, che l'elaborato della ricorrente è stato corretto dalla **Commissione n. 3 di Catanzaro**. Una commissione che ha operato in modo patentemente illegittimo (cfr. *infra*). Basti pensare che uno dei suoi membri, la dott.ssa

¹² Si è verificata una continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una **disparità di valutazione** dei candidati (cfr. sito internet MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni).

Anna Perani è una Dirigente di settore della Regione Calabria del ruolo amministrativo e, perciò, risulta incompatibile alla funzione di membro di commissione, come da art. 16, c. 2, lett. a) del Decreto MIUR n. 138/2017, recante Regolamento del concorso da dirigenti scolastici (cfr. *funditus*, *infra*).

108) La circostanza, come noto, rappresenta motivo di incompatibilità e invalidità evidente.

109) Inoltre, sul punto, relativamente alle operazioni di correzione degli elaborati da parte di molte Commissioni, va detto che esse sono state portate a termine **secondo una tempistica non congrua e non sufficiente**, come sarà meglio spiegato nella sezione in diritto (cfr. *infra*).

110) Tornando al concorso, da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale.

111) In data 29.04.2019, l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019** quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il ricorso acquisiva il carattere dell'urgenza tale da non consentire, in riferimento alla domanda cautelare di ammissione con riserva, la trattazione in fase collegiale cautelare; si chiedeva pertanto l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.

112) **L'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato in data 27.03.2019 è già stato gravato con primo ricorso notificato e successivamente depositato.**

113) In corso di causa è emersa, in riferimento alla precipua posizione della ricorrente, una situazione di palese e assoluta incompatibilità in seno alla sotto-commissione n. 3. Si tratta dell'incompatibilità del membro di commissione Giuseppe Spadafora, in riferimento alla quale si allega documentazione probatoria (cfr. **ALL.**) al presente ricorso per motivi aggiunti (cfr. *funditus*, *infra* in diritto, sez. VI).

114) Ancora, va detto che quanto paventato nel ricorso notificato a maggio si è regolarmente verificato: la posizione e gli interessi legittimi della ricorrente sono stati inficiati. La rappresentata è rimasta ingiustamente tagliata fuori dal concorso **a causa di un problema tecnico del software imputabile al Miur** che ha comunque utilizzato un *software* fallace che non prevede il salvataggio automatico e già bocciato da codesto Ecc.mo TAR.

115) Motivo per cui il Miur non vuole concedere l'accesso al codice sorgente del *software*- dalla rappresentata formalmente richiesto anche al CdS- che provverebbe la mancanza della funzione del salvataggio automatico, presente e fortemente raccomandata invece in tutti i moderni sistemi di scrittura, se è vero che il sistema informatico debba essere servente rispetto al più efficace svolgimento della procedura concorsuale.

116) La rappresentata infatti, pur avendo svolto tutti i quesiti, si è vista SPARIRE l'ultimo quesito ,SEPPUR REGOLARMENTE SVOLTO COME GLI ALTRI. Non è accettabile che per una grave mancanza dell'Amministrazione, la prova della docente abbia un quesito valutato zero, quando è stata regolarmente svolto. Dovrebbe essere preoccupazione dell'Amministrazione recuperare il quesito e valutarlo e non imputare di fatto la mancanza alla concorrente, che nei fatti non è stata ammessa all'orale.

- 117)** Tutti i quesiti hanno una valutazione positiva tra 11.25 e 12.75/16 per i quesiti aperti, punteggio ampiamente superiore alla sufficienza, in realtà un punteggio tra il 7 e l'8, rapportato ad una scala di valutazione in decimi. Anche inglese ha avuto una votazione di 14/20, pari ad un voto di 7/10. Quindi, posto che era stato ampiamente segnalato, anche attraverso una PEC inviata ad ottobre, che non si è verificato il salvataggio di un quesito (fatto accertato poi l'8 maggio), a causa di un problema imputabile al software inadeguato e quindi al Miur (e non alla ricorrente), che se avesse svolto la prova con carta e foglio avrebbe avuto inserito anche ultimo quesito, invece mancante, e **AVREBBE CERTAMENTE SUPERATO LA PROVA SCRITTA, SAREBBE STATA AMMESSA ALL'ORALE**, che molto probabilmente avrebbe superato vista la preparazione dimostrata anche alla prova preselettiva ed allo studio che ha proseguito a fare, in attesa di un'orale mai concesso.
- 118)** Inoltre se la prova fosse stata composta da 4 quesiti aperti e non 5, la rappresentata sarebbe stata promossa, avendo avuto valutazioni positive in ciascun quesito. Forse sarebbe stato auspicabile pensare che con un quesito mancante in quanto non salvato dal sistema (problema e responsabilità non imputabile alla ricorrente ma al Miur), si potesse procedere alla valutazione dei quesiti acquisiti dal sistema e 61, oltre ad essere una valutazione generalmente sufficiente (tale è stata considerata per la preselettiva), è una valutazione comunque sufficiente rapportata a 4 quesiti aperti e 2 quesiti chiusi (considerando che il mancato salvataggio dell'ultimo quesito non deve essere una responsabilità imputata alla candidata, ma all' amministrazione).
- 119) Il mancato salvataggio di un quesito non deve rappresentare, ovviamente, una responsabilità imputabile alla candidata che invece è ingiustamente vittima di un problema tecnico, a cui deve invece porre rimedio il Miur, visto che ha utilizzato un software che sapeva già essere fallace. Per porre rimedio a questa inaccettabile problematica, si propone in questa sede la domanda di ordinare alla P.A. di valutare 6 quesiti invece di 7, in considerazione che il quesito mancante ma svolto è imputabile ad un problema tecnico e non alla candidata.**
- 120)** In data 20.05.2019 iniziavano, pertanto, le prove orali del concorso in parola.
- 121)** Il Ministero resistente terminava l'iter procedimentale e, esaurite le prove orali, approvava la graduatoria nazionale di merito con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data (**ALL. 1**).
- 122)** Contestualmente, con avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019 (**ALL. 2**), l'Amministrazione resistente comunicava l'avvio delle operazioni telematiche di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori al fine di consentire la presa di servizio a decorrere dal 1° settembre 2019.
- 123)** Dopo la pubblicazione della graduatoria generale nazionale il MIUR, solo in data 04.10.2019 (nota prot. 43707), ha comunicato che avrebbe messo a disposizione dei richiedenti un mero campione, in forma anonima, di sole 50 prove del concorso, corredate da griglie e verbali di correzione. Nelle intenzioni del Ministero, tale ostensione risulterebbe sufficiente a garantire il diritto di accesso dei candidati esclusi dalla prova orale del concorso, e rappresenterebbe adeguato riscontro alle *“numeroso istanze di accesso*

pervenute”. Tale attività si caratterizza, in realtà, per essere palesemente illegittima, sotto diversi profili. **Il MIUR non poteva scegliere quali elaborati “manifestare”, né deciderne il numero limitato, in particolare, in quanto vige, in ambito di concorsi pubblici, la regola della totale trasparenza, recessiva perfino rispetto anche a paventate e indimostrate esigenze di *privacy* e/o di speditezza dell’attività amministrativa, le quali, a procedura conclusa, non possono neanche dirsi sussistenti!** Inoltre, non tutte le Commissioni sono state “rappresentate” nell’ambito del riscontro che il MIUR ha ritenuto di offrire: non sono stati esibiti gli elaborati di tutte le sottocommissioni, come viceversa la regola di trasparenza avrebbe imposto di fare.

- 124) Nonostante i proclami del MIUR**, dunque, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva l’Amministrazione **non ha ottemperato alle istanze di accesso dei ricorrenti**. Quanto detto costituisce, evidentemente, un’artata evasione delle legittime e plurime istanze di accesso alle prove dei vincitori, formulate dai candidati, corrispondente ad un’attività illegittima già censurata per mezzo del ricorso introduttivo.
- 125)** Parimenti, nonostante i candidati abbiano richiesto al MIUR l’accesso al “codice sorgente” del software utilizzato durante la prova scritta, e nonostante la conseguente sentenza favorevole, sul punto, di codesto Ecc.mo TAR, sez. III bis, n. 7333 del 6 giugno 2019, ad oggi essi sono ancora in attesa che il MIUR conceda loro l’accesso dovuto.
- 126)** Ancora, diversi verbali relativi alle operazioni delle sotto-commissioni **non sono stati mai consegnati dal MIUR ai candidati nonostante le formali richieste**. In particolare, il **verbale n. 1 di ogni Sottocommissione** che, come anticipato nel ricorso introduttivo (cfr. verbale n. 1 schema-tipo), rappresenta l’atto con cui la medesima faceva propri i criteri di correzione e definiva le regole procedurali delle operazioni, **non è mai stato stilato** o non è stato ancora consegnato ai richiedenti, unitamente ad altri documenti. Sicché i candidati non possono verificare la correttezza delle operazioni di correzione.
- 127)** Avverso i provvedimenti impugnati, la ricorrente – rappresentata e difesa come in epigrafe – propone motivi aggiunti, nel presente giudizio, chiedendo l’annullamento e/o la riforma di tali provvedimenti impugnati siccome illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

Il decreto di approvazione della graduatoria nazionale di merito del concorso *de quo* ed i successivi atti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/consequenzialità necessaria sussistente con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che per effetto di ulteriori vizi emersi in corso di causa.

Con ogni evidenza, infatti, l’illegittimità degli atti endoprocedimentali dell’*iter* concorsuale, oggetto di contestazione da parte del ricorrente, non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l’invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Ne deriva quindi la necessità di estendere il giudizio anche ai provvedimenti di cui in epigrafe ai fini della procedibilità della domanda. Come noto, infatti, costituisce *ius receptum* che “*in materia di concorsi pubblici l’approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle*

compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame” (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 9 aprile 2018, n. 214; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398).

Nell’ambito del giudizio per cui è causa, l’odierna ricorrente, ancora interessata alla domanda di annullamento predetta, con il presente ricorso per motivi aggiunti estende gli effetti dell’impugnativa originaria, in via derivata, anche agli atti amministrativi successivamente adottati dall’Amministrazione; in particolare, si tratta degli atti che in epigrafe sono stati riportati (cfr. *supra*).

I provvedimenti e gli atti epigrafati vengono oggi gravati per illegittimità derivata, in virtù di tutti i medesimi seguenti motivi di ricorso dedotti con il gravame introduttivo (che vengono appunto qui riportati) nonché alla luce di ulteriori vizi emersi.

Per tuziorismo difensivo e completezza di analisi, si riproducono le argomentazioni giuridiche difensive e deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio opportunamente integrate in ragione di ulteriori vizi emersi in corso di causa.

I. a. I PROBLEMI INFORMATICI E SPECIFICI CHE HANNO INFICIATO LA PROVA E LA PRESTAZIONE DELLA RICORRENTE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ORGANIZZATIVA ED ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, nell’ambito dell’espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate, anche in riferimento alle sedi in cui ha operato l’odierno ricorrente, **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero** nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso, oltre che un operato dell’Amministrazione **non adeguato a garantire il regolare svolgimento del concorso**.

In particolare, nel caso specifico, la docente ricorrente riscontrava, durante l’espletamento della suddetta prova, **gravissime problematiche** sia in relazione al *software* che all’*hardware* predisposto dall’Amministrazione e messo a disposizione dei docenti per l’espletamento della prova scritta *computer based*.

Si badi bene quindi, che, in riferimento alla posizione della ricorrente, ella è stata vittima diretta delle riportate problematiche informatiche (cfr. anche motivo *infra*) riconducibili alla *mala gestio* del concorso da parte dell’Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, la docente ha dovuto subire, appunto, le conseguenze di un operato non congruo rispetto alle finalità del concorso, da parte dell'Amministrazione.

Sintetizzando quanto già esposto in narrativa, durante lo svolgimento della prova la ricorrente ha incontrato **le seguenti difficoltà oggettive**, riconducibili esclusivamente al cattivo operato del MIUR, non fisiologiche, collegate al sistema informatico e all'operato assolutamente non corretto dell'Amministrazione quanto all'organizzazione della prova scritta:

- a.** per effetto del difetto di funzionamento del sistema informatico, dopo aver svolto tutti i quesiti richiesti, mancando circa un minuto alla fine della prova, la docente stava rileggendo il quesito aperto n. 2, a cui mancava giusto una rapida correzione formale; la docente visualizzava sul *timer* che mancavano molti secondi al termine, e ha pertanto calcolato di avere il tempo ancora di dare un'ultima lettura, quando all'improvviso la schermata dei quesiti si è spenta; incredula di quanto accaduto, ha allertato il tecnico d'aula per spiegare il fatto e insieme i due hanno potuto constatare che la vicina di postazione aveva ancora la pagina aperta e ha continuato a lavorare per un paio di minuti almeno!
- b.** sempre in riferimento al *software*, durante la prova esso funzionava molto lentamente, rendendo visibili stringhe di testo molto lunghe con caratteri molto piccoli, difficili da leggere, in particolare nella prova di inglese, ove un *layout grafico* assolutamente anomalo del sistema informatico predisposto dal Ministero cagionava la grandissima difficoltà della docente ad espletare la prova; circostanza, questa, che nel caso della docente ha inficiato ancor più che nella generalità dei casi la prova in quanto ha problemi visivi certificati (cfr. certificato medico **ALL.**);
- c.** a livello organizzativo, la gestione degli spazi del concorso è stata a dir poco negligente, da parte dell'Amministrazione: la contemporanea presenza dei ragazzi che facevano lezione, nell'Istituto, determinava un baccano evidente alla fine di ogni lezione (ogni ora), e quindi lo svolgimento della prova scritta è avvenuto con interferenze del suono della campana (cambio d'ora e ricreazione) e con il vociare e gli schiamazzi degli studenti, che cagionavano difficoltà di concentrazione e distrazione;
- d.** ancora, quanto all'organizzazione, ingiustamente alla docente dapprima la Commissione cercava di requisire il c.d. codice delle leggi "Auritemma", il quale viceversa doveva essere assolutamente ammesso, infine procedeva a "pinzarlo" in più parti, altresì in modo illegittimo, nonostante ad altri candidati venisse consentito di utilizzare *post-it*, addirittura;

Orbene, come visto in narrativa, in data 9 maggio 2019 è emerso, dall'accesso agli atti finalmente consentito dal MIUR, quanto relazionato dalla ricorrente in riferimento all'episodio del mancato salvataggio di un quesito.

Come emerge dalla prova scritta (cfr. **ALL.**) il quesito aperto **n. 2 della prova**, in riferimento al quale la candidata **ha riportato** infatti un punteggio nullo, **pari a 0**, trovandosi del tutto in bianco, vuoto, implica senza dubbio che la prova della ricorrente sia stata inficiata per effetto delle problematiche informatiche del *software* predisposto dall'Amministrazione.

In merito alla propria prova scritta *computer based*, la ricorrente ha cercato di portare ugualmente a definizione la prova, tuttavia le problematiche emerse ne hanno effettivamente inficiato l'esito, per i motivi visti.

Orbene, i **difetti di funzionamento del sistema informatico e la non corretta gestione dell'Amministrazione sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente la ricorrente**: a tal proposito, occorre segnalare che in esito ad accesso agli atti del 9 maggio 2019 (cfr. *infra*) è emerso (cfr. scheda valutazione e prova ALL.) che il punteggio totale da lei conseguito corrisponde a **61 punti totali**. Orbene, tale punteggio ben **poco dista dal voto minimo previsto dal Bando (art. 8, c. 8) per accedere alla prova orale, cioè il 70/100!** Inoltre, aspetto di particolare rilevanza, dall'accesso agli atti (cfr. *infra*) è emerso che i dubbi e i timori serbati dalla docente in riferimento al possibile mancato salvataggio di un quesito (in particolare, si trattava del quesito n. 2) **si sono rivelati purtroppo fondati!**

Esaminando la propria prova scritta, restituita con le valutazioni della Commissione all'esito dell'accesso in data 9 maggio 2019, si evince che il secondo quesito aperto della prova ha ottenuto il **punteggio di 0 (zero) in quanto "vuoto"**; come da prova scritta che si allega (cfr. ALL.), infatti, vi è uno spazio bianco, del tutto vuoto, sotto al quesito n. 2.

Ciò dimostra che, **come la ricorrente aveva esposto in tempi non sospetti**, subito all'indomani della prova (cfr. nota di segnalazione del 22.10.2018, ALL.), il sistema informatico predisposto dal MIUR (in particolare, il *software*) non aveva salvato quanto redatto dalla docente, prima che il sistema interrompesse la procedura!!! Va ricordato, come già detto, che nel momento in cui si interruppe il sistema, e la docente chiamò il tecnico d'aula, il Pc di altra collega, di fianco, risultava ancora accesso e funzionante, focalizzato sulla prova ancora in corso. Non è chiaro, quindi, quale fosse il problema occorso al Pc o dispositivo informatico della Prof. Marelli, e in particolare se fosse il noto problema del mancato salvataggio (riconducibile all'illogico e irragionevole *software* predisposto dal MIUR) ovvero un problema relativo al computer in dotazione alla docente: ciò che conta, tuttavia, è che la prova della docente è stata **irrimediabilmente inficiata per effetto del mancato salvataggio di un quesito che, da lei, era stato assolutamente redatto nei tempi giusti!**

Tanto che la docente, nel momento in cui anzitempo si interruppe il sistema, stava rileggendo e verificando la prova, anche al fine di un controllo definitivo dell'elaborato.

Si badi bene che, per la docente, non si tratta di censura di stile: il difetto di funzionamento del sistema **è stato assolutamente determinante ai fini della non ammissione alla prova orale!**

Ella, infatti, come detto, ha ottenuto, nonostante ciò, ben 61 punti alla prova scritta. Orbene, considerando che, da Bando, per ogni quesito era previsto un punteggio massimo attribuibile di 16 punti, **alla docente sarebbe bastato ottenere il punteggio di 9 punti al quesito non salvatosi, circostanza che con ogni probabilità si sarebbe verificata in assenza del difetto di funzionamento!**

A riprova delle cristalline possibilità di superamento della prova in condizioni normali, senza difetti di funzionamento, da parte della docente, è sufficiente esaminare la sua prova scritta (ALL.) al fine di verificare come la docente abbia ottenuto un alto punteggio medio ai quesiti redatti; i quesiti salvati dal sistemi, infatti, hanno ottenuto ognuno un punteggio oscillante tra il 11.25 e il 12.75!

Ciò dimostra che era assolutamente nelle corde della docente ottenere almeno il punteggio di 9 punti al quesito non salvato!

Di qui, quindi, **la notevole lesività dell'operato del MIUR in riferimento alla prova, e la lesività del sistema informatico: se il MIUR avesse organizzato bene la prova e approntato un sistema informatico efficiente e regolare, la candidata non avrebbe avuto problemi a superare la prova** (cfr. comunque *infra*, circa il punteggio di 60/100 quale punteggio da considerarsi sufficiente).

Se la docente avesse svolto la prova su un foglio protocollo, secondo la classica modalità della carta e della penna, il quesito sarebbe stato incluso nella prova e acquisito il relativo punteggio, e la docente avrebbe superato la prova scritta senza dubbio!

Di qui la lesività della situazione nei confronti della docente.

Alla luce dell'elenco degli ammessi, che non annovera il nome della ricorrente, si ha prova del fatto che le problematiche riconducibili al MIUR, **stigmatizzate in tempi non sospetti dalla docente** (prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale), con atto di significazione formale (**ALL.**) e con nota di denuncia, sopra citata, **personale (ALL.)**, abbiano influito sul regolare svolgimento della sua prova, inficiandola.

In sostanza, la **docente, come visto, è stata vittima diretta dell'illogico sistema informatico predisposto dal MIUR**: il sistema non prevedeva nessun salvataggio automatico come, viceversa, accade per tutti i sistemi di scrittura: a quanto pare, l'unica forma di salvataggio prevista era quella di procedere, andare avanti, cliccando sul tasto "*conferma e procedi*"!

Appare già, *in parte qua*, a dir poco grave non avere specificato queste anomalie, da parte del MIUR, nel documento in pdf "*Istruzioni operative*" (cfr. **ALL.**), che è stato divulgato dall'Amministrazione nei giorni precedenti la prova.

Tale documento infatti, non parla di salvataggio dei dati ma solo di conferma.

In aggiunta a questo, si consideri che lo stesso Bando di concorso è risultato assolutamente trarre in inganno i candidati, allorché, all'art. 8, c. 7 riportava (cfr. **ALL.**) che "*la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento*". E' evidente che tale puntualizzazione trae in inganno, lasciando chiaramente intendere che, allo scadere del tempo, a prescindere da un'azione del candidato, il sistema salvasse automaticamente l'elaborato così come redatto e definito, fino a quel momento, dal candidato di turno!

Corre in definitiva l'obbligo di segnalare in questa sede che **la prova della Professoressa è stata irrimediabilmente viziata in ragione delle segnalate problematiche riconducibili all'operato e alla gestione del concorso da parte dell'Amministrazione.**

Il forte dubbio di un **quesito in bianco**, serbato nell'animo della ricorrente dopo la prova, è stato confermato, e sul punto si rappresenta e si chiede di porre l'attenzione sul fatto che la docente abbia stigmatizzato, in tempi non sospetti, la problematiche di carattere informatico.

Nei giorni successivi alla prova, ha ritenuto di:

- fare una **segnalazione a U.s.r. Lombardia e al Cineca tramite PEC** (cfr. **ALL.**);
- partecipare ad azione collettiva finalizzata all'accesso agli atti **volta alla richiesta del codice sorgente del software**, rigettata dal Miur, con conseguente ricorso al TAR *ex art. 116 c.p.a.*;
- inviare, sempre con modalità collettiva, un articolato atto di significazione per esporre tutte le irregolarità del concorso (cfr. **ALL.**);
- successivamente, la docente ha inoltrato dettagliata istanza di accesso agli atti tramite PEC in data 29 marzo 2019 (cfr. **ALL.**), in esito alla pubblicazione dei risultati (elenco ammessi prova orale);
- ancora, ha aderito ad un esposto, sempre con modalità collettive, dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma, depositato in data 17 aprile 2019;

I risultati della prova, dunque, confermano il quadro di lesività esposto: i **difetti di funzionamento del sistema informatico e la non corretta gestione dell'Amministrazione sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente la ricorrente.**

Di qui la **notevole lesività dell'operato del MIUR** in riferimento alla gestione della prova, e la lesività del sistema informatico: **se il MIUR avesse organizzato adeguatamente la prova e avesse approntato un sistema informatico efficiente e regolare, la candidata non avrebbe avuto problemi a superare la prova.**

Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, è evidente che la ricorrente ha diritto, previa idonea cautela (anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.), in riferimento alla prova orale imminente e in corso, e solo ove ritenuto necessario da codesto Ecc.mo TAR, alla riedizione o al rifacimento del **quesito dell'elaborato non salvato per effetto del difetto di funzionamento del sistema informatico, rimasto perciò in bianco, che ha ottenuto solo per questo il punteggio di 0 (zero), da parte della Commissione, all'atto della correzione elaborati.**

Si chiede pertanto, in ogni caso, anche previa idonea cautela, di disporre la riedizione o il rifacimento del **solo quesito in bianco**, in favore della ricorrente, ove dal TAR ritenuta necessaria la riedizione o il rifacimento del quesito.

Solo in subordine, appunto, sempre nel caso in cui il TAR non ritenga opportuno ammettere solo all'orale la ricorrente con assorbimento della pregressa fase del concorso, si chiede di disporre e condannare il MIUR alla riedizione o al rifacimento della prova scritta integralmente, in favore della ricorrente.

Ci si riserva, inoltre, all'esito del rifacimento del quesito (o della prova) la domanda di rivalutazione della prova scritta della ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione.

A definizione del presente motivo di ricorso relativo al difetto di funzionamento del sistema informatico, si aggiunge quanto segue.

In particolare, nella prova di lingua il *software* **riproponeva l'intero testo dall'inizio** su unico rigo, per ogni singola domanda, rendendone difficoltoso lo scorrimento e di conseguenza la lettura e la comprensione.

In particolare, la rappresentata docente ha rilevato palesi difficoltà a lavorare in queste condizioni, **avendo problemi visivi certificati** (cheratocono, cataratta abbastanza grave, oltre che le solite miopia, presbiopia ed astigmatismo che hanno in molti; cfr. **certificato ALL**). Se su una normale schermata di lavoro la Professoressa

non ha nessun tipo di problema, viceversa per effetto del layout grafico assolutamente anomalo e fuorviante del sistema informatico, predisposto dal Ministero, ella ha trovato palesi difficoltà nell'eseguire la prova.

Ancora, si è dato conto in narrativa delle problematiche legate a ragioni organizzative.

Orbene, l'operato del MIUR descritto, anche in riferimento alla posizione della concorrente, contrasta sensibilmente con i principi di rilievo in tema di organizzazione di prove di concorso pubblico.

Tale operato ha significato quindi un obiettivo disagio nell'esecuzione della prova.

In definitiva, la palese inadeguatezza dell'*hardware* posto a disposizione della docente, nonché i difetti *software*, si pongono quali elementi di illegittimità di tutta la prova della Professoressa, in riferimento ai fatti accorsi alla stessa.

Come detto, ella è vittima diretta di un sistema informatico interessato da un evidente e assoluto difetto di funzionamento.

Questo il motivo per il quale, in un generale atto di significazione inviato da molti candidati in tutta Italia, tantissimi candidati hanno segnalato le problematiche *software* e *hardware* riscontrate.

Del problema è specifica vittima l'odierna ricorrente, come visto.

Anche per questo la Professoressa ha **impugnato e contestato formalmente l'operato del MIUR in riferimento a tali questioni** (cfr. atto di significazione ALL.), oltre che inviato una nota formale sulla questione specifica del mancato salvataggio del quesito (cfr. ALL.).

Tutto quanto sopra comprova, se ve ne fosse ancora bisogno, che quanto accaduto alla ricorrente non è certo frutto di invenzione bensì concretamente avvenuto per effetto di apparecchiature informatiche assolutamente non adeguate, a livello *software* e *hardware*, predisposte dal MIUR per il concorso in oggetto (e per la sede della ricorrente).

Come visto, i **difetti di funzionamento sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente la ricorrente** e di qui la grande lesività dell'operato dell'Amministrazione, in capo alla ricorrente, in quanto se non avesse incontrato i problemi sopra esposti, ella avrebbe potuto superare senza dubbio la prova.

Orbene, a livello giuridico il quadro esposto rileva in quanto, per effetto di quanto accaduto alla docente, è stata minata ovviamente la serenità della stessa, in sede di svolgimento della prova, ed è stato a lei impedito di sottoporsi all'esame in modo da far emergere la propria preparazione, ottenuta con mesi e mesi di studio e sacrifici di carattere economico, personale e familiare.

In sostanza, è chiaro che nel caso di specie il sistema informatico non è risultato funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte della ricorrente. Le descritte anomalie hanno inficiato, in sostanza, la possibilità di svolgere la prova scritta in modo regolare.

Alla luce dell'elenco degli ammessi, che non annovera il nome della ricorrente, si ha prova del fatto che le problematiche del sistema informatico predisposto dal MIUR, **stigmatizzate in tempi non sospetti dal docente**

(cfr. atto di significazione **ALL.**, inviato prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale), abbiano influito sul regolare svolgimento della sua prova.

In sostanza, la prova scritta della ricorrente è stata pregiudicata irrimediabilmente dalle riferite anomalie.

Quanto sopra, deve essere quindi considerato da codesto Ecc.mo TAR, oltre che al fine dell'annullamento del provvedimento di non ammissione, anche al fine provvedimento cautelare richiesto dal ricorrente, ammissione con riserva alla prova orale, anche e comunque previo rifacimento (anche differito), ove ritenuto necessario, della prova scritta.

In un recentissimo caso, del tutto analogo al presente, infatti, codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che *“nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti”* (TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019).

Sul punto, già giurisprudenza consolidata aveva rilevato che: *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione nei reciproci rapporti”* (ex multis, TAR Lazio, III-bis, n. 08312/2016; Cons. Stato, sez. VI, n. 5136/2017).

Negli stessi termini si è espresso il TAR Puglia (sent. n. 896/2016).

Nel caso di specie, il sistema informatico, invece di favorire il corretto espletamento della prova da parte dei candidati, e in particolare della ricorrente, ha creato solo difficoltà, non consentendo di svolgere una prova corretta e cagionando una perdita di tempo immane!

Ne deriva, come correttamente rilevato da codesto Ecc.mo Collegio, che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, l'Amministrazione non avrebbe dovuto prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 L. n. 241/90 e *“dall'obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico”* (TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e di tutti i fatti evidenziati in sezione narrativa, non può che ritenersi fondata la domanda giurisdizionale della ricorrente, avente ad oggetto l'annullamento, previa idonea cautela, del provvedimento di non ammissione alla prova orale (in uno con l'annullamento inoltre degli atti, giudizi e provvedimenti connessi, quali *in parte qua* l'elenco degli ammessi, e gli altri citati in epigrafe) e, in via cautelare, la riammissione con riserva alla prova orale, nonché in ogni caso (ove ritenuta necessaria) la domanda di eventuale riedizione/rifacimento della prova scritta con criteri di efficacia, legalità e trasparenza.

La stessa domanda di riedizione della prova, una volta effettuata la prova orale con riserva, può essere ritenuta, ove ritenuto necessario, esperibile, concordemente alla giurisprudenza recente di codesto Ecc.mo TAR, che ha rilevato, in fattispecie analoga, come *“l'eventuale mancata concessione al ricorrente del diritto a svolgere nuovamente la prova in seguito alla perdita del sistema delle risposte da questa fornite, anche in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all'art. 6, L. n. 241/90”*, fosse illegittimo, *“avuto riguardo all'acclarato riscontro di difficoltà del sistema informativo”* (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019). Di qui la fondatezza delle domande esposte.

1.b I PROBLEMI INFORMATICI DEL CONCORSO RICONDUCIBILI ALLA MALA GESTIO DA PARTE DEL MIUR E CHE COMUNQUE HANNO INFICIATO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LA PROVA SCRITTA IN MODO REGOLARE E SERENO ANCHE PER IL DOCENTE RICORRENTE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI CONCORSO D.D.G. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come detto, in generale nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.**

Come visto, tali problematiche non hanno risparmiato la docente, tanto che è stata vittima diretta delle problematiche dedotte.

Come anticipato in narrativa, la gestione del concorso e della prova scritta espletata dal rappresento si è rivelata fallace, per *mala gestio* del concorso, riconducibile alla P.A. resistente.

Quanto accaduto al docente è riconducibile a tale *mala gestio*.

In particolare, anche l'odierna ricorrente è stata svantaggiata da anomalie informatiche che, di fatto, hanno inficiato la regolarità della prova scritta (e del concorso) in quanto hanno impedito di redigere la prova in conformità e aderenza alla propria preparazione e al proprio merito.

Appare opportuno censurare pertanto l'operato del MIUR in riferimento alla gestione della prova scritta *computer based*, quindi in relazione alle disfunzioni emerse, **visto che le stesse hanno precipuo rilievo per il caso in oggetto**, avendo condotto la docente ad ottenere un punteggio non in linea con la propria preparazione e che ne ha inficiato, in sostanza, la prova.

Gli strumenti predisposti (si pensi al *software* e all'*hardware*) non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione della docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.

Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!

Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis sez. III-bis sent. n. 2513/2017*; cfr. *infra*) a riconoscerne il lampante difetto di funzionamento, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra*)!

A riprova di quanto sopra, il MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.

Tali anomalie, inoltre, sono state rilevate dai docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. **ALL.**), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso. L'atto di significazione in parola è stato inviato anche dalla ricorrente (ALL.).

In particolare, il sistema ha manifestato le seguenti disfunzioni:

A) FUNZIONI “TAGLIA”, “COPIA” E “INCOLLA” DISABILITATE: Il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta è stato caratterizzato dalla disabilitazione permanente delle funzioni “taglia”, “copia” e “incolla”. Ciò ha comportato un notevole sperpero di tempo in riferimento ai 5 quesiti a risposta aperta, in cui si chiedeva al candidato di argomentare, in maniera coerente e coesa, sulle azioni del Dirigente Scolastico in un dato contesto professionale. È del tutto evidente che la necessità di rendere l'elaborato pertinente a livello argomentativo e corretto formalmente ha vincolato la candidata a dover riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo.

Quanto appena detto si pone in netto contrasto con la previsione di una prova “a tempo” (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal Bando.

Risulta evidente, paradossalmente, che se i candidati avessero usato le tradizionali carta e penna, allo scadere del tempo, sarebbe rimasta traccia di quanto scritto, anche se in forma parziale e incompleta, residuando così, nella peggiore delle ipotesi, la possibilità di avere comunque una valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Con la modalità adottata, invece, un quesito eventualmente rimasto “in bianco” o parziale (per la necessità di dover cancellare e modificare in corso di prova quanto già scritto) ha una valutazione pari a zero, con tutti gli effetti negativi conseguenti.

B) LAY-OUT GRAFICO FUORVIANTE: il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta del concorso in oggetto è stato caratterizzato, poi, da un'impostazione della pagina fuorviante e particolare, cioè fuori dai normali standard in utilizzo nella prassi: il lay-out della pagina era orizzontale e con un solo rigo che conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione. Aggiungasi che, ovviamente, tale visualizzazione ha comportato numerose difficoltà per tutti i candidati affetti da problemi di natura visiva. **Del problema è specifica vittima l'odierna ricorrente, come visto.**

C) SCHERMATA RIEPILOGATIVA NON CONFORME A QUELLA DEL TUTORIAL DEL MIUR: Diversi candidati hanno lamentato la presenza di una pagina riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu invertiti: in sostanza, le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso. Tale situazione ha ingenerato altresì, ovviamente, confusione e disorientamento, rendendo difficoltoso l'espletamento della prova.

D) BARRA SPAZIATRICE DIFETTOSA: Molti dei rappresentati, e in diverse sedi, hanno riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un “*continuum grafico*”, ossia la scrittura di parole “attaccate”. Tale problema ha costretto il candidato a tornare più volte sulle stesse parole per separarle.

E) TASTI DANNEGGIATI: In tantissimi casi tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto moltissimi concorrenti a tornare più volte indietro per correggere la parola digitata, con immenso spreco del poco tempo a disposizione (ad esempio: la lettera “i” digitata una volta, si presentava graficamente come “iiiiiii”).

F) TASTO “SHIFT” INCANTATO: In disparati casi, il tasto “shift” si è rivelato difettoso: la lettera maiuscola non veniva data automaticamente, costringendo il candidato a ripetute correzioni, sempre con conseguente perdita di tempo.

G) DIMENSIONE DEI CARATTERI DIVERSA TRA LE POSTAZIONI: molti candidati hanno segnalato la disomogeneità della dimensione dei caratteri tra i computer in dotazione nelle diverse postazioni. In alcuni casi, i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte, e ciò comportava una grande difficoltà di lettura dei testi, specie per gli ipovedenti o coloro che presentano accertati problemi di vista. In altri casi, accadeva l’opposto. Inoltre, erano disabilitate le funzioni per ingrandire il testo. Una prova informatizzata che non prevede facilitazioni per l’accessibilità non solo lede la *par condicio* – principio imprescindibile in un concorso pubblico - ma disattende anche disposizioni legislative quali la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, il D.lgs. n. 82/2005, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”, il D.lgs. n. 106/2018, recante “Attuazione della Direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici”.

H) CORRETTORE AUTOMATICO DISABILITATO: altra funzione disabilitata in seno alla prova scritta *computer based* del concorso è stata quella del correttore automatico. Anche tale questione ha determinato una condizione di grave disparità per i *disgrafici*. Questi candidati, non rendendosi conto degli errori commessi strada facendo, hanno perso una notevole quantità di tempo, successivamente, per apportare le dovute correzioni.

I) ASSENZA REPORT FINALE: tutti i concorrenti hanno lamentato l’assenza di un report finale, il quale - come è avvenuto ad esempio in riferimento alle prove scritte svolte nelle province di Trento e Bolzano - permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità e qualità dei quesiti svolti. D’altronde, già nella prova preselettiva, la immediata conoscenza dell’esito dava contezza dell’andamento della stessa. Non è dato comprendere perché tale procedura non sia stata prevista anche per la prova scritta espletata dai rappresentati candidati, in modo tale da garantire la “trasparenza” della medesima. **Del problema è specifica vittima l’odierna ricorrente, come visto.**

L) SALVATAGGIO NON AUTOMATICO: il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta del concorso in oggetto è stato caratterizzato, inoltre, dalla totale mancanza della funzione di salvataggio automatico, come avviene in ogni normale e banale programma di scrittura. **Del problema è specifica vittima l’odierna ricorrente, come visto.**

Al contrario, bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI onde evitare di perdere quanto elaborato. Nel pigiare tale tasto, si veniva “catapultati” in una nuova schermata contenente la domanda successiva. E per

tornare indietro occorreva selezionare tra due tasti, “SI” o “NO”, che comparivano a seguito di una domanda che suonava, grosso modo, così: “*Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente*” ?

Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha implicato grosse problematiche in riferimento all’ultimo quesito elaborato, in ordine di tempo, da ogni candidato. **La mancanza di salvataggio automatico ha comportato che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, l’ignaro candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio.** Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Quanto sopra si è rivelato essere non solo un ulteriore fattore generatore di ansia in una situazione di per sé già ad alto impatto emotivo, ma anche un’ennesima richiesta da interpretare, a cui il candidato non era stato preparato. A tutto questo va aggiunto il grande sperpero di tempo – tempo preziosissimo – che tale procedura ha comportato. Sarebbe bastata una semplice funzione di “salvataggio automatico” per evitare tutto questo scompiglio. Ci si chiede, a ragion veduta, se una prova *computer based* – innovativa e all’avanguardia – sia possibile sostenerla con un siffatto dispositivo (o sistema) informatico, obsoleto e inadeguato.

M) PAGINE “VUOTE”: un fenomeno che diversi candidati hanno lamentato è quello delle c.d. pagine “vuote”. Nel corso della prova, infatti, diversi candidati, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli *items* fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti “vuoti”. Ad altri candidati, tale condizione si è verificata in prossimità dello scadere del tempo, trovandosi nella impossibilità di riscrivere i testi. Molti hanno fatto verbalizzare l’accaduto, molti altri hanno dovuto accendere animate discussioni con i tecnici d’aula, i quali hanno addossato la responsabilità ai candidati stessi, colpevoli, a loro dire, di non aver salvato mediante il tasto “conferma e procedi”. Tale tipo di salvataggio, tuttavia, come visto sopra non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative. **Del problema è specifica vittima l’odierna ricorrente, come visto.**

Ancora, benché non appartengano precipuamente alle questioni informatiche, ma danno evidenza della illegittimità delle operazioni concorsuali:

N) Decisioni disomogenee sul territorio nazionale in merito alla possibilità di consultazione dei testi di legge: in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza.

O) Prova “non simultanea” sul territorio nazionale, considerando che in alcune realtà la prova è iniziata alle 10.30, in altre alle 11.00, in altre ancora alle 11.50, con evidente *vulnus* ai principi di equità, *par condicio* e trasparenza.

P) Quesiti non adeguati al tempo e alle dotazioni dei PC delle scuole sedi di esame.

Q) Prove di lingua straniera “a difficoltà differenziata”. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento. Tra una lingua e l’altra che, da Bando, era possibile scegliere, si

sono verificate nette carenze di uniformità: in sostanza, vi era difformità assoluta e sostanziale di difficoltà in base alla lingua scelta. Anche per le prove di lingua straniera i concorrenti hanno quindi rilevato:

- a) Gradi di difficoltà eterogenei;
- b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma assimilabili al C1;
- c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione.

R) COMPORTAMENTI DISOMOGENEI IN MERITO ALLA CONSULTAZIONE DEI TESTI DI LEGGE. *Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.*

Sempre il Bando, all'articolo 8, comma 13 precisa: [i candidati] *“possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso”*.

In realtà, i comportamenti sul territorio nazionale sono stati variegati e hanno violato in modo patente la disposizione.

In alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Questi ultimi, in alcuni casi, a prova già avviata e arrecando notevole disturbo, hanno pinzato i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti commentati e, in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera non decorosa; in altri casi, sono stati molto più permissivi, consentendo l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, o di quelli le cui sezioni erano contraddistinte da “post-it”, velocizzando la ricerca delle fonti.

Il motivo che ha determinato tale confusione è stata, forse, la **non univoca interpretazione** dell'espressione “testi di leggi”, intesa da caso a caso in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva. Ne risulta, ovviamente, una **inammissibile eterogeneità** e **carenza di uniformità** delle condotte delle commissioni addette alla vigilanza. Ciò detto, sono chiaramente violati, per effetto di tale contegno dell'Amministrazione i principi di massima trasparenza, correttezza ed equità.

S) QUESITI APERTI E NON “CASI”: *Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.*

L'art. 8, comma 4, decreta: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie [...]”*.

Al contrario di quanto su riportato, due dei quesiti erano dei veri e propri “casi”, anche se, in realtà, tutti i quesiti vertevano su conoscenze procedurali del Dirigente Scolastico, tralasciando completamente la dimensione pedagogica ed educativa, che il profilo professionale delineato dai più aggiornati manuali richiedeva per un *leader for learning* a vocazione europea.

Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore.

In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, ovvero 21 minuti a quesito. Un tempo assolutamente insufficiente per poter “pensare”, “proporre” una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non erano “casi”.

Orbene, in riferimento a tutte le questioni problematiche relative al sistema informatico dedotte nel presente I° motivo di ricorso, sembra opportuno qui richiamare la giurisprudenza di rilievo che si è pronunciata in tema. Come detto, il *software* utilizzato dal MIUR nel concorso odierno ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell’ambito di concorsi degli scorsi anni, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa a riconoscerne il lampante **difetto di funzionamento**, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale!

Codesto Ecc.mo TAR del Lazio si è già pronunciato in casi analoghi, accogliendo le ragioni dei ricorrenti. Con sentenza della **sez. III bis, n. 2513/2017** è stato sancito, in un concorso gestito con modalità identiche a quello di specie che *“le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all’avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all’ultima risposta dell’elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della accennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio”*.

Ancora, sul punto si richiama la già riportata sentenza di codesto Ecc.mo **TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019** (cfr., *funditus, supra*), alla luce della quale non si può che dire evidente che la

presente procedura concorsuale non era funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti, e quindi della ricorrente, ed ha implicato l'illegittimità dell'agire della P.A.

In tal senso si è espresso anche il TAR Puglia, secondo cui *“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”* (cfr. **Tar Puglia, Bari, n. 896/2016**).

Dalle suddette pronunce si evince, peraltro, la prova e la conferma che il MIUR, per il concorso bandito nel 2017, ha utilizzato un software già dimostratosi inaffidabile e fallace in occasione della prova scritta del concorso docenti 2016 (**TAR Lazio, sez. III bis, n. 2513/2017**).

II. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 8, C. 8) E DEI CORRELATI ATTI AMMINISTRATIVI NELLA PARTE IN CUI HANNO PREVISTO IL PUNTEGGIO DI 70/100 QUALE SOGLIA MINIMA PER SUPERARE LA PROVA SCRITTA, IN LUOGO DEL PUNTEGGIO DI SUFFICIENZA (60/100). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 29 E 35, C. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7, 8 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA ILLOGICITA' E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

II.1 - Come esposto, in narrativa, nonostante i tanti problemi arrecati dal difetto di funzionamento, la ricorrente ha cercato di portare ugualmente a definizione la prova nel migliore dei modi possibili; tuttavia le problematiche emerse, ovviamente, censurate dal ricorrente in tempi non sospetti, ne hanno inficiato l'esito, per i motivi visti.

I difetti di funzionamento sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente la ricorrente: a tal proposito, come detto in narrativa, in esito ad accesso agli atti del 9 maggio 2019 è emerso (cfr. scheda valutazione e prova ALL.) che il punteggio totale da lei conseguito corrisponde a 61 punti totali. Il punteggio di **61/100** è **punteggio che poco dista dal voto minimo previsto dal Bando (art. 8, c. 8) per accedere alla prova orale, cioè il 70/100!**

Ove non avesse riscontrato problemi, egli avrebbe sicuramente superato la prova.

Orbene, venendo al presente motivo di ricorso, sul punto, va detto comunque che il punteggio di 60/100 avrebbe dovuto essere considerato quale punteggio sufficiente ai fini del superamento della prova, e che il Bando nella parte in cui prevedeva il 70/100 quale soglia per accedere all'orale deve considerarsi illegittimo.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati, come la ricorrente, che hanno conseguito una votazione alla prova scritta comunque sufficiente (pari a 60/100).

Ai fini della valutazione della censura in esame, tuttavia, occorre preliminarmente illustrare le peculiari (e irragionevoli) modalità di selezione adottate dal Ministero resistente.

L'art. 8 della *lex specialis* disciplinava la prova scritta, della durata di 150 minuti, che consisteva nella somministrazione di 15 domande, 5 quesiti aperti e 10 domande di lingua.

I criteri di valutazione scelti comportavano l'attribuzione di un (2) punti per ogni risposta esatta di lingua, e fino a un massimo di 16 punti per ogni quesito aperto.

Recita il Bando: “3. *Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; [...].* 4. *La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.* 5. *I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.* 6. *Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.* 7. *La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.* 8. *A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. **I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale**”.*

Veniva quindi predeterminato un punteggio minimo per il superamento della prova scritta: il Bando disponeva l'ammissione dei candidati con un punteggio di almeno 70.

In tal modo, quindi, i candidati erano messi ingiustamente nella condizione di dover puntare a rispondere bene a quasi tutte le domande, svolgere un tema quasi perfetto.

Orbene, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

Va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Il tema è legato al rapporto tra prova preselettiva e prova scritta: è chiaro che quando, come nel caso di specie, un concorso prevede lo svolgimento di prova preselettiva, finalizzata per natura a scremare il numero di candidati, **per la prova scritta il detto fine debba ritenersi già soddisfatto, con la conseguenza che essa debba essere piuttosto preordinata a far selezionare i vincitori, ma non a impedire in toto l'accesso alla prova orale e alla graduatoria, anche quali idonei.**

Invero, l'argomento è stato rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto Ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove di concorso, dettata dal d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487; giurisprudenza secondo cui, in materia, la discrezionalità dell'Amministrazione in merito alla individuazione del punteggio soglia per superare la prova **“soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata [...]. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati»** (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

Del resto, la prova preselettiva, non volta a saggiare le conoscenze dei candidati, ha invece come fine precipuo quello di operare una prima e decisa scrematura degli stessi in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati, quando a maggior ragione si sia tenuta, all'uopo, già una prova preselettiva, e costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

Il *modus operandi* teso a limitare enormemente e irragionevolmente l'accesso alla prova orale, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare **il candidato più adatto** a svolgere le mansioni richieste, oltre che **a produrre una graduatoria finale ampia al punto giusto, non troppo ristretta.**

In tal senso, il punteggio richiesto dal Bando, 70/100, sembra irragionevolmente alto.

La procedura *computer based* della prova scritta è strutturata per svolgere una valutazione sulla idoneità e sul merito del candidato, al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine, nonché di verificare le reali competenze e capacità professionali, ma non ha il fine di scremare un numero di candidati già decurtato per effetto della prova preselettiva.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione anche in fase di prova scritta, quando già la fase della prova preselettiva ha mirato a restringere le maglie dell'accesso alle prove effettivamente selezionanti del concorso, ed elevando irragionevolmente la soglia di superamento della prova scritta, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il merito e il principio di *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere, per Bando, pari a 70/100 punti, ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi invece quale **corretto giudizio di idoneità**.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, del Bando di concorso nella parte in cui (art. 8, c. 8) ha previsto la disposizione lesiva, e ne **deriva la idoneità del ricorrente ad essere ammessa alla prova orale in quanto ha ottenuto un punteggio (61/100, cfr. scheda valutazione ALL.), che doveva essere considerato sufficiente ai fini dell'ammissione alla prova orale**.

II.2 - Come rilevato in sezione narrativa, il regolamento di cui al DM 3 agosto 2017 n. 138, prima, e la *lex specialis* (art. 8), poi, stabilivano il punteggio da ottenere per i candidati da ammettere alla prova orale, definito in un punteggio di 70 punti su 100. **Un punteggio immotivatamente superiore alla sufficienza (60 su 100)**. Alla luce del fatto che l'Amministrazione, per in concorso in parola, abbia previsto anche l'esperimento della prova preselettiva, la limitazione di cui al Bando appare del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento (cfr. **ALL.**), aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati. Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi ogni 7 anni circa (2004 – 2011 – 2017), ha sinora fatto sì che **le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento**, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni. Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.900) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti scolastici per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori. Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso. Peraltro, occorre rimarcare che il rilievo formulato dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione è stato rigettato sulla scorta di motivazioni tautologiche e generiche: l'affermazione secondo la quale sarebbe ostativa «l'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale» (cfr. preambolo del D.M. n. 138/2017), infatti, si risolve in una mera ed indimostrata clausola di stile.

Basti solo evidenziare che l'art. 9 del bando prevede che anche le prove orali siano gestite dalle sottocommissioni, che si svolgano secondo modalità e calendari previsti da ogni sottocommissione, sicché le sedi individuate per l'espletamento della prova orale sono sicuramente sufficienti ad ospitare il maggior numero di candidati che deriverebbe dall'incremento della soglia di ammissione.

Con ogni evidenza, quindi, non vi erano ragioni organizzative tali da giustificare il diniego all'aumento della platea dei candidati. Né peraltro appare sostenibile affermare la sussistenza di un aggravio sensibile dei costi

che potrebbe scaturire dalla necessità di costituire un numero maggiore di sottocommissioni, e ciò alla luce degli onorari oltremodo contenuti da corrispondere a ciascun componente ai sensi del D.I. 12 marzo 2012.

Quanto sopra è tanto più vero alla luce del fatto che la selezione di cui al concorso in parola era diretta ad individuare i candidati idonei a ricoprire un ruolo dirigenziale, **cosicché è essenziale procedere alla verifica attenta delle capacità e competenze manageriali**, in riferimento a candidati come il ricorrente che hanno dimostrato di valere molto, anche con la prova orale.

In ultimo è sufficiente considerare che la prova orale sarà un banco di prova finale ove individuare i migliori profili, fermo restando che pare opportuno che chi abbia ottenuto un punteggio pari al 60 almeno possa (debba) avere la *chance* e la possibilità di vincere il concorso o entrare in graduatoria.

Di qui l'illegittimità della relativa clausola del Bando gravata e la domanda di annullamento dei provvedimenti con la contestuale ammissione del ricorrente alla prova orale.

III. VIZI EMERSI DALL'ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E DALL'ESAME DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'accesso agli atti (parziale) consentito dal MIUR sta facendo venire a galla numerosi vizi del concorso riconducibili all'operato dell'Amministrazione e della Commissione.

Tali vizi, ovviamente, si riflettono nella lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

Da una parte, il tema della ricorrente è stato corretto da una delle sottocommissioni le cui operazioni sono risultate più viziate (*infra*). Inoltre, poiché la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale, si può affermare senza dubbio che i vizi del concorso e dell'operato dell'Amministrazione abbiano inficiato la sua posizione, avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, perché avvantaggiati dalla **assoluta carenza di uniformità, legittimità, trasparenza dell'operato della Commissione**, che si va a rappresentare.

Per non tediare oltremodo l'Ecc.mo Collegio giudicante, sarà riportato in questa sede un breve quadro delle criticità emerse.

III.a – INVALIDITÀ DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE PER LE ILLEGITTIMITÀ PERPETRATE DA TALUNE COMMISSIONI (QUALI LA COMMISSIONE N. 30, LA NUMERO 29, LA NUMERO 6). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO MIUR N. 138/2017. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE.

Come visto, l'elaborato della ricorrente è stato corretto dalla **Commissione n. 3**.

Dall'accesso agli atti è emerso, in aggiunta alla questione del quesito bianco, che l'elaborato della ricorrente è stato corretto dalla **Commissione n. 3 di Catanzaro**.

Una commissione che ha operato in modo patentemente illegittimo.

Basti pensare che uno dei suoi membri, la dott.ssa **Anna Perani** è una Dirigente di settore della Regione Calabria del ruolo amministrativo e, perciò, risulta incompatibile alla funzione di membro di commissione, come da art. 16, c. 2, lett. a) del Decreto MIUR n. 138/2017, recante Regolamento del concorso da dirigenti scolastici.

Orbene, l'Art. 16 del Decreto MIUR n. 138/2017, recante il noto Regolamento del Concorso a Dirigenti Scolastici, contempla e prevede le *“Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”*, specificando, tra l'altro, che *“i presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione*

politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”.

La dott.ssa Perani, pertanto, non poteva ricoprire la funzione di membro di commissione di concorso. La circostanza, come noto, rappresenta motivo di incompatibilità e invalidità evidente.

In merito alla posizione precipua della ricorrente, come già dedotto nel ricorso introduttivo, si segnala inoltre quanto segue.

La **SOTTOCOMMISSIONE n. 3 DI CATANZARO**, che ha corretto e valutato la prova della ricorrente, è stata interessata da continue modifiche dovute a dimissioni dei commissari.

Alla data della correzione degli elaborati della ricorrente, tale Commissione era così composta:

1. Presidente Antonino Mantineo (dimesso il 28 marzo, predecessore Spadafora dimesso anche lui il 29 gennaio). Attualmente il Presidente è Bellini. Quindi si tratta di due Presidenti dimissionari. Successione dei presidenti: **Spadafora dimesso il 29 gennaio**; Mantineo dimesso il 28 marzo; Bellini attualmente presidente.
2. Componente: Anna Perani;
3. Componente: Alberto Capria;
4. Segretario: Guido Caristo.

Orbene, in ordine all'incompatibilità del Presidente Spadafora e di altri membri di altre commissioni si veda cap. IV (infra).

In aggiunta a quanto sopra, diverse sottocommissioni, da quanto emerso dall'esame generale dei documenti, hanno operato in modo illegittimo.

Basti pensare anche alla sottocommissione n. 12, della Campania, uno dei suoi membri, il Prof. Angelo Francesco Marcucci, componente della citata sottocommissione, è anche Sindaco del Comune di Alvignano, comune in provincia di Caserta, posto a distanza di quasi 30 km dal capoluogo di Regione, e risulta che più volte, in orari del tutto coincidenti, il Prof. Marcucci fosse dato per “presente”, contemporaneamente, sia in sede di correzione degli elaborati, in Caserta, che in seduta di Giunta comunale, presso il Comune di Alvignano (cfr. verbali ALL.)!!!

Ancora, quanto ai vizi dell'operato di talune, molte, Commissioni, basti pensare, in riferimento alla diversa Commissione n. 29, Puglia, che in **data 18 aprile 2019**, quindi ben dopo lo scioglimento dell'anonimato del 25/26 marzo e la pubblicazione dei risultati in data 27 marzo 2019, la commissione, con il Presidente e il Segretario, si è riunita al fine di modificare taluni punteggi precedentemente attribuiti! Ciò comporta la radicale invalidità di quanto espresso e deciso dalla Commissione suesposta, nonché la invalidità del suo operato.

A riprova anche della difformità di comportamento delle diverse sottocommissioni in fase di valutazione, si sottolinea come nel verbale n. 11 della sottocommissione 29 Puglia (ALL.) è dichiarato come “il giorno 18 del mese di aprile dell'anno 2019 alle ore 8,30.... si riuniscono la Presidente... e il Segretario... per le operazioni di rettifica degli errori materiali riscontrati sui verbali di correzione e valutazione delle prove scritte”.

Orbene, la rivalutazione è stata effettuata dopo lo scioglimento dell'anonimato operato in data 25 e 26 marzo 2019!

Alcuni verbali sono stati rettificati in data 18 aprile 2019, **dopo lo scioglimento dell'anonimato e la formazione dell'elenco degli ammessi**, quindi! Ciò rappresenta grave vizio delle operazioni.

Sussiste dunque una palese difformità tra le operazioni delle diverse commissioni, nonché patente illegittimità. In riferimento all'operato di alcune commissioni, sussiste una notevole carenza di trasparenza, nonché di violazione del principio di anonimato, gravissima.

In alcuni casi le valutazioni inizialmente attribuite ai quesiti a risposta aperta sono state aumentate in ragione dei risultati ottenuti nei quesiti di lingua straniera, operazione assolutamente illegittima. Ciò è stato operato **dalla Commissione n. 30** (cfr. ALL.) e il verbale relativo a tale, inammissibile, operazione di modifica e “ri-tribuzione” del punteggio *ex post* viene allegato al presente ricorso (cfr. ALL.) al fine di illustrare il quadro di illegittimità esistente.

Quanto alla difformità di valutazioni, ad esempio, la commissione n. 30 è risultata una delle più severe, mentre in altri casi sono stati decretati molti ammessi alla prova orale.

Il numero degli ammessi è stato bassissimo per commissioni come la n. 30 (si parla di una soglia che si aggira intorno al 10% quando la media nazionale è superiore al 40%), tanto quanto le valutazioni che hanno avuto i singoli elaborati (la media è 3/4 ammessi al giorno su 27).

In generale, l'operato dell'Amministrazione in riferimento alle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre.

Tali illegittime operazione hanno cagionato l'assoluta invalidità delle operazioni di correzione poste in essere dalle commissioni e comporta la radicale invalidità della procedura.

III.b - ULTERIORI VIZI EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI.

Si è assistito, ancora, al **mancato rispetto dei tempi previsti per la correzione**.

Sul punto, si rappresenta che, in sede di riunione plenaria della commissione centrale (e di ogni singola sottocommissione), il tempo di correzione per ciascuna prova era stato fissato in almeno 30 minuti. E infatti, il verbale-tipo n. 1 (ALL.) utilizzato dalle commissioni di concorso prevede espressamente che “*la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti*” (cfr. verbale-tipo ALL.).

Sul punto, un esame comparato della correzione dell’elaborato della ricorrente è dirimente.

Nel verbale di correzione quesiti del concorso relativi alla sottocommissione n. 12 risulta che il giorno 7 marzo 2019 sono state esaminate le prove di 32 candidati che hanno svolto 5 quesiti ciascuno (cfr. ALL.).

I tempi quindi sono risultati i seguenti:

- dalle ore 9.20 (verbale apertura) alle ore 20.20 (verbale chiusura) per un totale di 11 ore (660 minuti).
- Quindi mediamente per la correzione di ogni quesito sono stati impiegati 4,1 minuti.

Ovviamente visto che la correzione viene effettuata collegialmente bisogna, viepiù, sottrarre ai 4,1 minuti anche il tempo di discussione ed anche il tempo di scrittura del verbale e del correttore (griglia).

Quindi, supponendo di togliere 1,5/2 minuti rimangono per ogni quesito 2/2,5 circa per la lettura, ovviamente senza considerare le pause, altrimenti anche meno.

Pertanto, quanto all’elaborato della docente (ALL.), vista la lunghezza dell’elaborato relativamente alle risposte date si può dedurre che è **matematicamente impossibile leggere** uno dei suoi quesiti in 2/3 minuti.

Orbene, dall’esame di questo specifico per la posizione della ricorrente e di tantissimi altri verbali delle correzioni delle singole sottocommissioni è emerso, in difformità con la previsione di cui sopra (verbale-tipo 1), che alcune commissioni abbiano dedicato un tempo di molto inferiore per la correzione di ciascuna prova (in diversi casi, si parla di 14, 15 minuti ad elaborato).

La difformità nel comportamento delle sottocommissioni si evince anche dalla media dei tempi destinati alla correzione degli elaborati, appunto.

La sottocommissione 10, ad esempio, nel verbale 6 del giorno 26 febbraio riporta la correzione di 54 elaborati in 5 ore e 50 minuti!

La medesima sottocommissione 10, verbale 7 del 6 marzo, quella di 84 elaborati in 5 ore e 50 minuti!

Ancora, dall’esame dell’operato della diversa sottocommissione n. 11 è emerso quanto segue.

Importante quanto si evince dalla visione del verbale n. 8 del 1 marzo 2019 (ALL.).

I membri di Commissione hanno corretto **45 prove scritte di 45 candidati**; hanno corretto collegialmente e validato i voti attribuiti; hanno effettuato delle correzioni (dovute a errori); hanno compilato una relazione finale con i voti di tutti i candidati con i risultati parziali e totali di ognuno e calcolo statistico dei risultati, e questa relazione è stata allegata al verbale in questione.

Da un controllo formale di tutto il materiale prodotto, emerge quanto segue.

Dai calcoli dei tempi si evince che tutto quanto sopra descritto è stato eseguito nei tempi che seguono:

- **calcolo tempo totale:** hanno iniziato alle ore 07:30 e finito alle ore 19:30; con pausa pranzo di 10 minuti dalle 13:10 alle 13:20; per un totale di **12 ore – 10 minuti di pausa pranzo = 11 ore e 50 minuti**, che corrispondono a **650 minuti**;

Orbene, il calcolo del tempo medio di correzione è il seguente: 710 minuti “diviso” 45 compiti porta quale risultato = 15,7 minuti a elaborato.

Si tenga conto del fatto che ogni compito era costituito da 5 quesiti a risposta aperta + 10 domande in lingue corrette dal Cineca.

Quindi tralasciando quelle di lingue rimangono 5 quesiti a risposta aperta con tempi medi di **15,7 minuti, “diviso” 5 quesiti = 3,1 minuti a quesito.**

A questi pochi minuti devono, poi essere anche sottratti:

- consultazione delle griglie di valutazione e decisione collegiale del voto;
- controllo e verifica della votazione dei quesiti di lingua a risposta chiusa;
- somma del voto dei quesiti a risposta aperta quello delle prove di lingua;
- compilazione della scheda di valutazione e firme.

A questo punto, stimando in un paio di minuti le operazioni suddette, per la effettiva correzione rimane **poco meno di 1/1,5 minuti che non bastano nemmeno per leggere per intero i quesiti più lunghi !**

Ciò comprova che le operazioni sono state portate a termine secondo una tempistica non congrua e non sufficiente.

Risultato desumibile da tutto quanto sopra che diverse sottocommissioni non abbiano avuto il tempo di leggere tutti gli elaborati e le risposte, mentre secondo quanto scritto nel verbale-tipo n. 1 (cfr. ALL.), adottato da ogni sottocommissione, per l'esame di ogni prova essa avrebbe dovuto impiegare il tempo di 30 minuti!

Orbene, la giurisprudenza amministrativa, sul punto, come noto, è granitica.

Il **Consiglio di Stato**, in casi del tutto analoghi, ha accolto l'istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (*ex multis*, **Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006 n. 3668; id. sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005**). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai *jus receptum*.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall'incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali.

L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici.

Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella “selezione dei capaci e meritevoli” all'assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost.

La ricorrente censura dunque l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei **parametri ben precisi ai quali attenersi**, e cioè la il verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato.

Dunque, il lasso temporale (in molti casi, **non oltre 14, 15 minuti in luogo dei 30 previsti dalla stessa Commissione**) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.

Nella fattispecie della ricorrente, relativamente alla sottocommissione n. 3 che ha corretto il suo elaborato della docente (verbale n. 13 **ALL.**), in riferimento ai tempi di correzione è opportuno annotare quanto segue:

- la prova è stata corretta il giorno 11 marzo 2019 (verbale n.13 **ALL.**) insieme a quella di altri 28 candidati, **dalle ore 11 alle ore 19** (cfr. **ALL.**).

Quanto sopra, significa che il tempo medio dedicato alla prova di ciascun candidato, comprensivo della lettura della stessa, della valutazione collegiale e del completamento della griglia di valutazione è di **17 minuti circa** per ciascuna prova (poco più di 3 minuti a quesito). Infatti, effettuando il calcolo, viene fuori: 480 minuti / 28 prove equivale a 17 minuti a prova.

Tempo decisamente non adeguato.

E ciò, si badi bene, senza nemmeno considerare una pausa pranzo.

Ma vi è di più.

In base alle ultime informazioni emerse, è stato possibile ricavare le date e gli orari precisi di generazione dei *files* dei verbali e delle griglie di valutazione delle singole prove, tramite la seguente procedura: cliccare "*file*", quindi cliccare "*proprietà*" sul pdf del verbale in possesso del candidato.

Applicando questa semplice procedura al suddetto verbale n. 13 dell'11 marzo (giorno di correzione della prova della ricorrente), si legge che questo è stato generato alle ore 17:43 e 50 secondi.

Sul punto, una considerazione; è ovvio che il *file* viene caricato dopo che è stato completato manualmente e, soprattutto, firmato.

Siccome il verbale contiene i punteggi di tutte le prove di tutti e 28 i candidati, fino all'ultimo, si evince che esso è stato generato dopo che sono state terminate le correzioni di tutte le prove.

Sul verbale però risulta scritto che le operazioni si concludono alle 19, cioè 1.15 ore dopo.

Pertanto, quanto sopra comproverebbe, ove confermato, che le 28 prove sono state nemmeno corrette in 8 ore, bensì in 6,43 ore.

Di conseguenza il tempo dedicato a ciascuna prova sarebbe addirittura inferiore ai già insufficienti 17 minuti calcolati stando a quanto dichiarato nel verbale.

Alla luce di quanto sopra, emerge che le 28 prove sono state corrette e valutate in un tempo di 14 minuti circa a prova (403 minuti : 28 prove, equivale a 14 minuti circa a prova).

Inoltre, sempre con la medesima procedura "*file- proprietà*" si può ricavare che il *file* della griglia di valutazione della ricorrente (cfr. **ALL.**) sarebbe stato generato alle 17.29.22, ossia solo un quarto d'ora prima della conclusione di tutte le operazioni (considerando che quello era l'ultimo giorno di correzione in assoluto della sottocommissione 3).

Ciò significa che le operazioni di correzione della prova della ricorrente sono state molto veloci.

Sul punto, si rappresenta che ci sono stati altri giorni in cui la sottocommissione 3 ha dedicato ben più tempo ad ogni prova, come da verbale n. 3 (**ALL.**), dal quale risulta che sono state corrette 15 prove dalle ore 14 alle 20 (6 ore), con una media quindi di 24 minuti a prova.

I vizi suddetti consistono proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componimenti "lungi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che **un tempo più lungo di istruttoria**, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato **ragionevolmente opportuno** e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Inoltre, alcune commissioni hanno inserito in calce alla griglia di valutazione un giudizio complessivo sulla prova mentre in altre questo giudizio non compare.

In riferimento all'utilizzo dei codici normativi, le commissioni sono state, anche in questo caso, disomogenee. In aggiunta alle superiori considerazioni circa la fallacia del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la prova scritta, si deve stigmatizzare, in questa sede, anche la disomogeneità dell'operato delle Commissioni e dei tecnici d'aula rispetto all'utilizzo dei codici normativi la cui consultazione era ammessa dal Bando.

In sostanza è accaduto che, mentre in alcune sedi sono stati ammessi taluni codici normativi, in altre, gli stessi codici, sono stati "pinzati" o ne è stato impedito l'uso!

Quanto all'operato dell'Amministrazione, rende conto dell'illegittimità di tale operato anche il fatto che vi sia stata una modifica *in itinere* del Bando di Concorso, con Legge finanziaria 2018, che ha previsto l'abolizione del c.d. "tirocinio", trasformando in corsa il "corso-concorso" in "concorso" *tout court*.

La continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una disparità di valutazione dei candidati (cfr. sito MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni), appare altresì un comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Infine, pur disponendo della medesima griglia di correzione elaborata dalla commissione madre, la stessa è stata applicata in modo disomogeneo tra le diverse sottocommissioni con evidenti disparità nel numero dei candidati ammessi alla prova orale.

Tutto quanto sopra, insomma, concretizza un eccesso di potere evidente nell'operato dell'Amministrazione, una violazione del Bando, e una violazione e falsa applicazione delle norme in tema di pubblici concorsi.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE *LEX SPECIALIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI, DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI, DI CONTESTUALITÀ DELLA PROVA SCRITTA, PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE, PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. E DELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI TRAMITE CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, e ha prodotto un danno evidente in capo alla ricorrente, perché inficiato dalla notevole **disparità di condizioni** in cui hanno operato i candidati, tra i quali la medesima ricorrente.

Per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o dell'inerzia, si è prodotta una notevole **disparità di trattamento** tra chi, come la ricorrente, ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati quali i sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi della loro prova.

L'art. 8, c. 2 del Bando di concorso (rubricato "*prova scritta*"), previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R. recita testualmente: "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R."

In combinato disposto con la disposizione, è opportuno considerare il comma n. 12 dell'art. 8 del Bando: "*Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella*

giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”.

Come esposto in narrativa, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l’U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un’ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse.

L’U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della *lex specialis*, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall’Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere la prova scritta nelle altre sedi nel territorio italiano.

La determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando e, inoltre, a prescindere da una ragionata considerazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo riconducibili alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, i quali erano in attesa di espletare la prova, già fissata per il giorno dopo, in tutto il territorio nazionale.

Si è visto peraltro che il Bando disciplinava il caso dell’intervento di cause di forza maggiore sopravvenute. Tale disposizione, in aggiunta a quella fondamentale secondo la quale la prova scritta doveva essere unica sul territorio nazionale, avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione all’adozione di una scelta (l’unica legittima) di rinvio generale della prova scritta, valida per tutti i candidati e tutto il territorio nazionale.

Tuttavia il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, non risulta essersi attivato per una soluzione diversa che tenesse conto dell’esigenza di garantire la **contestualità** della prova scritta su tutto il territorio nazionale: la P.A. non si è premurata di adottare una decisione di rinvio generale della prova scritta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e *par condicio*, contestualità delle prove e rispetto del Bando di concorso. Tutto ciò è in aperto contrasto con le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso. La *ratio* di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati.

Invece è successo che, per effetto delle descritte scelte e dei rimarcati comportamenti omissivi (riconducibili a inerzia o errate scelte) dell’Amministrazione, si è prodotto l’irreparabile *vulnus* della mancata contestualità della prova scritta del concorso in parola.

Infatti, risulta oggi che, mentre i candidati come la ricorrente (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta (espletata nelle diverse sedi dislocate regionali del Paese) in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due mesi, in data 13.12.2018.

Si è sottolineato (cfr. *supra*) quale fosse il dettato del Bando di concorso (cfr. **ALL.**) approvato dalla stessa P.A. in ordine allo svolgimento della prova scritta: le norme richiamate, come visto, sancivano in modo

inconfutabile che la prova scritta fosse unica su tutto il territorio nazionale e si svolgesse in una unica data. Secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**), il Bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che **le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione**, obbligata alla loro applicazione **senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti**, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima (*ex pluribus*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**; **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**; **TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874**; **T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257**).

La giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici la *lex specialis* vincola non solo i concorrenti, ma *in primis* la stessa P.A., che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione e ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti (**Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952**).

Per effetto di tutto quanto sopra esposto, infatti, anche la disciplina normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, contenuta nel noto D.P.R. n. 487/1994, risulta violata e applicata in modo erroneo o falso dalla P.A. resistente.

Le disposizioni del citato plesso normativo -recante, come noto, il regolamento con le *norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*- completano, infatti, il quadro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della redazione del Bando di concorso. In particolare, l'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato "*Bando di concorso*" specifica, al comma 2, che "*il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche*". La centralità del Bando nella gestione di un concorso nazionale come quello di cui all'odierna trattazione è evidente, ed emerge *ex tabulas* dalla lettura della norma. **Orbene, risulta violato di riflesso, per effetto del censurato comportamento dell'Amministrazione, anche il plesso normativo di cui al D.P.R. 487/1994, con particolare riferimento alle singole norme, ivi contenute, sul Bando di concorso.**

Proprio in riferimento al contenuto dispositivo di tali norme, infatti, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha tenuto a chiarire che: "*le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione*" (**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404**).

Sempre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: "*La P.A. è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando, che non possono essere disapplicate nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in*

esso contenute risultino non più conformi allo jus superveniens” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383). Tra l’altro, tale ultima pronuncia ha valorizzato espressamente, ai fini della decisione, il principio di **tutela dell’affidamento dei concorrenti** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 cit.).

Orbene, alla luce delle disposizioni del Bando citate (art. 8, c. 2 e c. 12) che prevedevano contestualità della prova e la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, **l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di par condicio dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A.**

Oppure avrebbe dovuto prevedere che la prova suppletiva di recupero per la Sardegna si tenesse entro e non oltre pochi giorni di differenza dalla data del 18.10.2018.

Ciò, viceversa, non è successo. Basti considerare che i sardi hanno recuperato in data 13.12.2018.

Il risultato della violazione perpetrata dall’Amministrazione a danno del Bando (e della ricorrente) è di facile esplicazione. I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché:

- a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove;
- b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai concorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell’espletamento e della corretta valutazione della prova scritta;
- c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all’indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre).

Quanto deciso dal MIUR ha danneggiato la posizione di concorrente della ricorrente.

Infatti, come già annotato in narrativa, mentre l’odierna ricorrente, ha sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede assegnata nel territorio nazionale, va evidenziato che:

- a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell’espletamento e della corretta valutazione della prova medesima;

- b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova “B” e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l’inizio della prova orale fosse la lettera “M”.

I candidati sardi, al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il “recupero”, comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!!

Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di “recupero” (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)!

Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di *par condicio* dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta.

La ricorrente, che ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 ha subito uno svantaggio evidente per effetto delle illogiche scelte del MIUR. La disparità di trattamento si è concretizzata nei fatti dal momento che la ripetizione della prova per i candidati della Sardegna è stata fissata ben 2 mesi dopo lo svolgimento della prova da parte della ricorrente, ossia il 13 dicembre 2018.

E i sardi hanno goduto di un indubbio vantaggio essendo i quadri di riferimento identici a quelli della prova del 18.10.2018, oltre ad aver avuto modi di conoscere in anticipo tutte le problematiche *software* ed *hardware* in cui sono incorsi i candidati delle altre regioni.

Non è un caso che la media degli ammessi alla prova orali dei candidati sardi è di gran lunga superiore a quella dei candidati delle altre regioni ciò a comprova che la disparità di trattamento è risultata non solo ipotetica ma comprovata dagli esiti della prova stessa.

Tutto quanto sopra, chiaramente ha influito sulla posizione della ricorrente, la quale è stata chiaramente danneggiata a vantaggio dei candidati sardi che oggi si trovano nell’elenco degli ammessi alla prova orale.

Infatti, posto quanto sopra, va rilevato infine, a scanso di ogni equivoco, in una prospettiva *de iure condito* circa le previsioni relative al concorso *de quo*, che l’art. 12 del Bando, in ordine alla graduatoria del concorso e all’ammissione al corso di formazione dirigenziale, prevede che “*all’esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all’art. 10, comma 7”*. La graduatoria del concorso, insomma, sarà generale e costituita su base nazionale, sicché i candidati sardi confluiranno nella graduatoria nella quale doveva e poteva essere presente anche la ricorrente, docente che ha sostenuto la prova con 55 giorni di preparazione in meno e senza poter calibrare la propria preparazione su quadri di riferimento e quesiti estratti e non estratti!

Di qui ulteriore motivo di accoglimento del presente ricorso e di annullamento degli atti gravati.

V. V.a - CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento.

Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto "*trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*" statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all'Amministrazione e alla Commissione di concorso.

Tale norma prescrive quanto segue: "*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste*".

Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza.

Codesto Ecc.mo TAR (**sent. 11 gennaio 2018, n. 275**) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione.

Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale "*sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione*" (*ex multis*, **T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199**). I candidati, infatti, solo in tal modo possono "*verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo*

tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione" (*ex multis* **Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010**).

Persino la giurisprudenza di merito (*ex multis*, **Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620**) si è espressa sul punto, affermando che *"il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro"*; ragion per cui ha dichiarato *"lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso"*.

Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che *curricula*, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.

Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle suesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza.

Come esposto in narrativa, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR **impediva l'accesso**, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.

In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso, da parte dei candidati, alla propria prova, ai verbali di correzione, e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di *"due o tre giorni"* dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti.

Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione!

Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale.

Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: **OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati** – *"[...] si fa presente che a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito"*; e ancora, *"si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...]"*

l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l'amministrazione non ha l'obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa". Tale nozione di "possesso" viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che "...nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell'interesse a conoscere...", si chiarisce che è possibile negare l'accesso qualora l'attività di elaborazione di dati "...comporterebbe per l'amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione".

Pertanto, a detta del MIUR *"con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d'aula, moduli anagrafici sottoscritti dai candidati e quanto altro), tenuto conto dell'ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l'intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l'esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".*

La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura.

In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Molti candidati, tra i quali la ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d'aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione. In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d'aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei commissari.

Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Come esposto sempre in narrativa, con la massima solerzia l'Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso.

La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, darà inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, e andrà avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio (cfr. **ALL.** calendari prova orale commissioni di concorso).

Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, **mentre ha consentito l'accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019**

nonostante avesse pubblicato l'elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!!

L'aspetto che produce un cortocircuito, un *vulnus* alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo tempo di distanza rispetto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale. Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti.

Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, **intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost.** poiché ha messo la ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione ex art. 24 Cost., a ben vedere.

Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR.

Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

V.b - CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

Sempre in riferimento al principio granitico della trasparenza delle operazioni concorsuali, quindi, va soggiunto quanto segue. Proprio il sistema *computer based*, invece che garantire la trasparenza delle operazioni, getta molte ombre sulla genuinità del concorso.

Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.

Non vi è alcuna certezza, infatti, che i temi salvati su una penna-usb corrispondano a quelli dei relativi docenti e candidati.

Vale osservare che il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di avere un *report* e quindi di visualizzare (o avere copia) dell'elaborato. Terminata la prova, infatti, non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date. Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni.

A differenza delle modalità tradizionali, infatti, nella procedura di cui è causa non è possibile per il candidato verificare *ex post* la corrispondenza tra le risposte date e quelle corrette dal sistema, non essendo stato stampato alcun elaborato.

In tal senso, il contestato *modus agendi* viola le basilari regole concorsuali poste a presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, depotenziando irragionevolmente i crismi di formalismo necessario che assicurano l'oggettività della selezione.

Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.

Si è assistito, all'esito dell'accesso agli atti, ad un'assenza di univocità tra codice personale e prova. In sostanza il codice sorgente CINECA non consente, in modo inequivocabile, di risalire al soggetto che ha redatto l'elaborato, e soprattutto manca alcuna certezza che non siano state svolte operazioni sulla famosa pennetta sulla quale venivano caricati gli elaborati una volta definiti, in sede di prova, dai docenti.

Correlativamente, ai candidati **non è stato rilasciato alcun *report* finale, come invece è avvenuto per il concorso nelle province di Trento e Bolzano**, che avrebbe permesso di visionare ed attestare con certezza la qualità e quantità dei quesiti svolti.

Il fatto stesso che il sistema in Trentino sia stato modificato la dice lunga sulla **inefficienza dello stesso.**

Ma vi è di più.

Sta emergendo che il software Cineca utilizzato per le prove non era bloccato alla data del verbale ma generava i file pdf con un ritardo di giorni. La griglia ed il verbale risultano emessi giorni dopo la chiusura del verbale.

Quindi il sistema CINECA non era bloccato e blindato come affermato dal MIUR ma poteva essere aperto e chiuso a piacimento dalle Sottocommissioni con evidente invalidità di tutta la procedura anche per evidente violazione del principio dell'anonimato.

In sostanza si evincono chiaramente 2 anomalie gravi dal punto di vista della procedura di formazione dell'atto amministrativo (invalidanti della procedura concorsuale) ed attinenti:

- a. anzitutto, la correzione dell'elaborato risulta antecedente rispetto alla data dichiarata nel verbale di correzione e che non ci sia stata contestualità nella correzione, valutazione e redazione del verbale (quindi molto probabilmente non c'è stata neppure collegialità).
- b. inoltre, nel verbale della Commissione si afferma che *“al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”*, ovvero i dati di valutazione avrebbero dovuti essere caricati in piattaforma a fine lavori e in tale momento creato il verbale in formato PDF; cosa che al contrario non è avvenuta in quanto il PDF del verbale è stato creato in data successiva.

Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto **non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni**. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori.

Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione.

Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione.

Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, **recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Come già ampiamente dedotto nell'ambito del ricorso introduttivo, le modalità di svolgimento della prova e delle correzioni (nell'ambito della gestione della prova scritta), affidate dall'Amministrazione a diverse sottocommissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Nell'alveo, dunque, di quanto già dedotto, vanno ricondotte le seguenti argomentazioni, relative anche a quanto ulteriormente è emerso.

Il MIUR ha dichiarato che gli elaborati di ciascun candidato erano conservati in una piattaforma informatica detenuta dal “Cineca”, ente incaricato dell'organizzazione logistica e informatica del concorso. I commissari accedevano collegialmente agli elaborati del candidato, al momento della correzione delle prove.

Il Ministero ha asserito che il *file* contenente le stesse non consentiva l'individuazione del codice anonimo, in quanto si apriva una schermata recante solo la prova svolta, che veniva contrassegnata con un numero ma senza che potesse essere visionato il codice anonimo.

Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri, venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativi della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi. Quanto detto era affermato dal MIUR.

Orbene, da un'attenta disamina dei metadati relativi ai file delle Prove dei candidati, delle Schede di Valutazione e dei Verbali delle Commissioni esaminatrici, restituiti ai candidati, in formato PDF, in data 08 maggio 2019 attraverso la piattaforma ISTANZE ONLINE, è emerso in corso di causa quanto segue:

- i file contenenti le Prove dei candidati risultano correttamente creati in data 25 o 26 marzo, giorni in cui sono avvenute le operazioni di scioglimento dell'anonimato, e recano come denominazione il Codice Fiscale del candidato a cui sono state abbinate. Non si registrano operazioni di rinomina o modifica dei predetti file;
- i file inerenti le Schede di valutazione e i Verbali delle Commissioni sono stati creati in data anteriore allo scioglimento dell'anonimato e recano, sin dalla data di creazione, il Codice Fiscale dei candidati. I metadati evidenziano che anche i predetti file non hanno subito alcuna operazione di modifica o rinomina nei giorni in cui si è sciolto l'anonimato;
- in alcuni casi si sfiora il paradosso, con schede di valutazione e verbali creati in date diverse, o addirittura antecedenti, a quelle in cui si sarebbero svolte le correzioni;
- Quanto sopra dimostra che, ben prima delle operazioni di abbinamento, i Commissari, o chi per essi, erano a conoscenza del Codice Fiscale dei concorrenti, e potevano agevolmente risalire all'identità dei candidati.

I file informatici delle prove dei candidati, unitamente alle Schede di valutazione e ai Verbali delle Commissioni, come noto, sono stati inviati ai candidati il giorno 8 maggio 2019 attraverso la piattaforma del MIUR "ISTANZE ONLINE".

Orbene, in corso di causa i predetti file sono stati analizzati da un tecnico informatico e le analisi hanno confermato che il codice fiscale del candidato è stato visibile sin dal momento della creazione del file, avvenuta prima dello scioglimento dell'anonimato.

Nello specifico, la relazione tecnica di Marco Calonzi, professionista certificato Microsoft MCP (Microsoft Certified Professional), in possesso dell'attestato di "Diritto Penale dell'Informatica", rilasciato dall'università LUMSA di Roma, già tecnico informatico e Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Roma, socio IISFA –International Information Systems Forensics Association, ha evidenziato che:

- Il Codice Fiscale del candidato è stato visibile prima dello scioglimento dell'anonimato. Lo dimostra il fatto che i file delle Schede di Valutazione e dei Verbali di correzione degli elaborati, creati prima dello scioglimento dell'anonimato, sono denominati con il Codice Fiscale del candidato, sin dalla loro creazione, e nessuna operazione di modifica o di rinomina è intervenuta a seguito dello scioglimento dell'anonimato, avvenuto tra il 25 e il 26 marzo 2019.
- Vi è una totale assenza o parziale presenza dei metadati. Questi metadati, perlopiù generati automaticamente dai sistemi che realizzano i file originali, possono però essere successivamente modificati, cancellati o corrotti. L'assenza totale o parziale di metadati, all'interno di un documento dattiloscritto, seppur successivamente scansato a mezzo di strumenti che ne consentono la fotocopiazione e/o digitalizzazione, rappresenta una totale anomalia che sottintende il volontario

intervento da parte di una persona che fisicamente adopera tali modifiche mediante software appositi.

- le schede di valutazione, spesso, risultano create prima della data di correzione del verbale.
- Vi è stato l'utilizzo di un cellulare come strumento di creazione di alcuni documenti delle sottocommissioni, con estensione “.jpg” .

Da quanto sopra esposto emergono due gravi illegittimità, da un lato la **violazione dell'anonimato**, e dall'altro le schede di valutazione e verbali recano date diverse da quelle della loro creazione come documento informatico. In alcuni casi si evidenzia il paradosso che le schede di valutazione risultano create in data addirittura antecedente a quelle in cui si sarebbero svolte le operazioni di correzione, con conseguente illegittimità dell'intera procedura di concorso.

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata “*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*”, come noto, prescrive che “*il candidato, dopo aver svolto il tema, **senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno**, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna*”.

Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità *computer based* si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che “*nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo **una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione***

determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati ” (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424).

Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che *“il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica”* richiede una osservanza anche *“in astratto”* (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato *“la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”*.

Se da un lato si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall'altro si devono presidiare i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n. 8424/2015).

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall'operato dell'Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell'art. 1, c. 2, *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

L'utilizzo del sistema *computer based* (cfr. anche *infra*) predisposto dall'Amministrazione non garantisce la trasparenza. **Non vi è alcuna certezza che i temi salvati su una penna-usb corrispondano a quelli dei relativi docenti.**

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato *“Reclutamento del personale”*, prevede: *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, **conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno [...]**; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”*.

Alla luce di quanto sopra, stante l'inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale già fissata, nonché in ogni caso la condanna dell'Amm.ne alla riedizione della prova.

VI. INCOMPATIBILITÀ MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO RECANTE CIRCOLARE INTERNA M.I.U.R. N. 1015 DEL 22.12.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35-BIS D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 E 6 D.P.R. 62/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. INCOMPATIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

Anzitutto, come detto più volte, in riferimento alla specifica sottocommissione che ha corretto l'elaborato e la prova della ricorrente, sussiste un evidente motivo di incompatibilità in riferimento alla posizione della dott.ssa Perani. Sul punto, si rinvia al motivo n. III, quanto alle circostanze e alla normativa di rilievo, violata. Nell' prosieguo del presente motivo, invece, saranno esplicitati icasticamente i motivi giuridici di ricorso relativi tale condizione, precedentemente dedotta.

Il citato membro di Commissione è una Dirigente di settore della Regione Calabria del ruolo amministrativo e, perciò, risulta incompatibile alla funzione di membro di commissione, come da art. 16, c. 2, lett. a) del Decreto MIUR n. 138/2017, recante Regolamento del concorso da dirigenti scolastici (cfr. *supra*).

Ancora, con riferimento ad altra sottocommissione, il Prof. Angelo Francesco Marcucci (sottocommissione n. 12, Campania), non poteva prendere parte alle operazioni di correzione degli elaborati, anzi neanche poteva risultare membro di commissione, in quanto docente formatore in corsi di preparazione per il concorso da dirigente scolastico.

Infatti, come emerge dal seguente link di sito web (cfr. **ALL.**), <https://istitutostefanini.it/2017/12/01/presentazione-corso-preparazione-concorso-dirigente-scolastico/> il detto membro di Commissione, già D.T. presso l'U.s.r. Campania, risultava tra i docenti del corso di preparazione al concorso da dirigente scolastico!

Sussiste, quindi, incompatibilità tale da implicare l'invalidità delle operazioni delle commissioni e dell'Amministrazione in generale. I membri citati, pertanto, non potevano partecipare alle operazioni della sottocommissione di riferimento, ragion per cui sono invalide tutte le operazioni in ragione della **palese incompatibilità** (cfr. giurisprudenza *infra*).

Inoltre, in riferimento ad altra sottocommissione, la dottoressa Davoli, componente della sottocommissione n. 12, Lazio, anche ella ha effettuato dei corsi di formazione.

Infatti, come emerge dai documenti allegati al presente ricorso (cfr. **ALL.**), emerge che la Dott. ssa Davoli ha curato diversi eventi e corsi formativi e tenuto lezioni in ordine al profilo specifico del concorso.

Inoltre, quanto più in generale al concorso, il decreto prot. n. 1015 del MIUR datato 22.12.2017 prescrive, all'art. 2, c. 2, lett. a) e c) che “*i componenti e i componenti aggregati del Comitato Tecnico Scientifico, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o essere*

designati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

Il decreto dunque, come noto, emana disposizioni ostative sulla composizione del Comitato, alla luce delle quali è **illegittima la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che sia formato con componenti in posizione di contrasto o incompatibilità per la sussistenza di motivi di cui sopra.**

Orbene, è emerso che **in riferimento a diversi componenti del Comitato Tecnico Scientifico**, sussistono le condizioni ostative di cui alle summenzionate lettere a) e c).

Tra coloro che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico e che quindi **hanno stilato le tracce della prova scritta**, si trovano persone che non potevano esserci.

Vi sono, infatti, **commissari d'esami e formatori.**

Risulterebbe che diversi membri del Comitato abbiano svolto il ruolo, incompatibile, di formatori.

Sembra che il Dott. Marchetti Andrea abbia svolto per conto dell'Associazione Nazionale Presidi (ANP) corsi di preparazione al Concorso, che del pari la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera, autrice dei libri di preparazione a tiratura nazionale, tra cui "Concorso Dirigente Scolastico" edizioni SIMONE, e la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, formatrice per la CISL SCUOLA Puglia, nonché scrittrice di testi per il concorso, edizioni Tecnodid, siano quindi **formatori e abbiano gestito attività o corsi di preparazione.**

Parimenti, come emerge da elenchi delle Sottocommissioni attualmente impegnate negli esami orali, vi sono diversi membri riportati anche nella lista del Comitato Tecnico Scientifico: Dott. Donatacci, Dott.Sciascia, Dott. Taverna e Dott.ssa Teti.

Come da allegato elenco dei commissari nominati per le singole sottocommissioni (cfr. **ALL.**), si rappresenta che tali, diversi membri di commissione (quelli i cui nomi sono evidenziati nell'elenco), risultando membri del Comitato Tecnico Scientifico, non avrebbero potuto essere nominati commissari.

Ciò significa in sostanza che una Commissione Tecnica Scientifica è risultata composta da formatori e quindi chi ha preparato le tracce per la prova non avrebbe dovuto farlo, trovandosi in posizione di incompatibilità.

Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.*

La *ratio* della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Gli articoli del codice di procedura civile richiamati dispongono, a loro volta - ai nn. 1 e 2 - che il giudice abbia l'obbligo di astenersi "*se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto*" e "*se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori*".

Orbene, giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione** (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Ugualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l'aver intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi "*in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un "sospetto", consistente, di violazione

dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di **“impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità”** (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

VI.b. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Infine, i giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate sono stati impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, **venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi**. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

L'invalidità del verbale n. 3/2019 discende dalla insanabile illegittimità del direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (**ALL.**), nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (**cfr. ALL.**) e alla dott.ssa Busceti (**cfr. ALL.**) va evidenziato che **risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso**. Infatti, come emerge dai documenti allegati al presente ricorso (**cfr. ALL.**), emerge che le due dottoresse abbiano curato diversi eventi e corsi formativi e tenuto lezioni in ordine al profilo specifico del concorso. In tal senso, l'art. **16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138**, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, **«non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»**. Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018, la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

E' *icto oculi* evidente la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

A seguito di indagini che hanno riguardato i componenti delle Commissioni nominate per provvedere alla valutazione dei singoli candidati è emerso, inoltre, quanto segue.

Con specifico riferimento alla ricorrente, giova evidenziare che il Presidente della Sottocommissione Calabria n. 3 (la commissione che ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente), Dott. Spadafora Giuseppe, **si è dimesso in quanto incompatibile** in data 28.01.2019, **dopo la partecipazione all'Assemblea Plenaria del 25.01.2019**,

Ciò significa che la Plenaria del 25.01.2019 che ha validato i criteri di valutazione e correzione, essendo formata da membri incompatibili, ha adottato determinazioni invalide che, ad effetto caducante, debbono far venire meno almeno tutto il prosieguo della procedura (cfr. sentenza TAR Lazio del 02/07/2019, n. 8655).

Con riferimento alla posizione della ricorrente, è chiaro che il motivo assurge ad aspetto determinante l'invalidità della valutazione da lei ottenuta perché, oltre che per i motivi generali sopra esposti, sono risultate inficiate le specifiche operazioni della Sotto-commissione n. 3 che ha corretto e valutato il suo elaborato.

La detta incompatibilità, ad ogni modo, è rilevabile dai seguenti link internet che si riportano in copia: <http://www.itcalabretta.gov.it/categoria-sezione-online-docenti/1074-incontro-profgiuseppe-spadafora-unical-per-presentazione-master-dirsco>

<https://www.facebook.com/897684917030779/posts/d41d8cd9/1107382749394327/>

<https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?71487&71487>

Il MIUR con il D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 ha fornito il “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, dettando delle regole per il concorso e stabilendo espressamente all’art.16 che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso” e inoltre “non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla 4 data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*. Tale regolamento è stato disatteso, evidentemente.

Ecco alcuni casi di ulteriori incompatibilità:

- Incompatibilità di Immacolata Cairo Sottocommissione Calabria n.2
- incompatibilità di Prof. Giuseppe Spadafora Sottocommissione Calabria n.3
- incompatibilità di Elisabetta Davoli (video lezioni della Davoli tenute nell’a.s. 2017/18 e poi le slide di una sua lezione tenuta per ANDIS Veneto il 12 gennaio 2019) (all.10) 5
- incompatibilità della Dott.ssa Francesca Busceti <http://www.euroedizioni.it/accessologin-rivisteon-line/198-notizie/697232-seminario-di-studio-vicenza> (cfr. SEMINARIO DI STUDIO VICENZA SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROEDIZIONI TORINO SRL E RETE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI VICENZA ORGANIZZANO UN SEMINARIO DI STUDIO NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - PROGRAMMA ANNUALE - CRITICITA' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE- VIAGGIO ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE E LA RESPONSABILITA' che si terrà il 24 febbraio 2017, Aula Magna dell'IPSS "Montagna" Via Mora 93 VICENZA Partecipazione gratuita PROGRAMMA - ore 8,30 Registrazione partecipanti - ore 9,00 - 13,00 interverranno nell'ordine: - Dott.ssa Francesca Busceti, Dirigente MIUR - Ufficio IX – Direzione Generale per le risorse umane e Finanziarie);
- • Incompatibilità di Angelo Francesco Marcucci, Sindaco di Alvignano (cfr. *infra*).

La Dott.ssa Nicoletta Biferale componente n. 51 dell’allegato A del decreto del 26/04/2018 -che ha sostituito l’allegato A a cui fare riferimento per la costituzione ufficiale del comitato tecnico scientifico (istituito in data 22/12/2017 e modificato in data 04/04/2018)- è parte dello staff nazionale del sindacato ANP dal 17.12.2017. Quanto detto risulta *ex tabulas* dal link seguente: <https://www.anp.it/chi-siamo/organ-e-statuto-anp/>.

Il sindacato è organo principale che ha organizzato in tutto il territorio nazionale corsi specifici finalizzati alla preparazione del Concorso per Dirigenti Scolastici e la dottoressa Biferale è formatrice “Dirscuola” all’interno della piattaforma dedicata alla formazione.

La Dott.ssa Ezia Palmieri, ancora, componente n. 62 dell’allegato A del decreto del 26/04/2018 -che ha sostituito l’allegato A a cui fare riferimento per la costituzione ufficiale del comitato tecnico scientifico (istituito in data 22/12/2017 e modificato in data 04/04/2018)- è presente quale docente all’interno del corso

fruibile in modalità *e-learning* (cfr. **ALL.**) e formatrice all'interno del modulo "Gli ordinamenti scolastici nei paesi OCSE", modulo on line dal 20/10/2017 (con i seguenti riferimenti telefonici: Segreteria Ufficio Master - segreteriamaster@unilink.it, tel: 06-94802289).

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell'incarico, e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) *necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che **non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria***».

Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, peraltro, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali. Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni.

Ne è riprova che, come risulta *per tabulas*, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno – finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui – nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale (cfr. **ALL.**) che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12 (cfr. **ALL.**). Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci. Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «*Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico*» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962).

Tale *regula iuris* rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano “gravi ragioni di convenienza”, nonché dall'art. 6 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale «*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*».

Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa (**ALL.**) con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte. Non è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Ancora, il Prof. Angelo Francesco Marcucci (sottocommissione n. 12, Campania), non poteva prendere parte alle operazioni di correzione degli elaborati, anzi neanche poteva risultare membro di commissione, in quanto inoltre docente formatore in corsi di preparazione per il concorso da dirigente scolastico. Infatti, come emerge dal seguente link di sito web (cfr. ALL.), <https://istitutostefanini.it/2017/12/01/presentazione-corso-preparazione-concorso-dirigente-scolastico/> il detto membro di Commissione, già D.T. presso l'U.s.r. Campania, risultava tra i docenti del corso di preparazione al concorso da dirigente scolastico (cfr. *infra*) !!

Sussiste, quindi, alla luce di quanto sopra, **incompatibilità tale da implicare l'invalidità delle operazioni delle commissioni e dell'Amministrazione in generale**. I membri citati, pertanto, non potevano partecipare alle operazioni della commissione in seduta plenaria e delle singole sottocommissioni di riferimento, ragion per cui sono invalide tutte le operazioni in ragione della **palese incompatibilità** (cfr. giurisprudenza *infra*).

Orbene, giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione** (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Ugualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l'aver intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *"in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico;

pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato "tale situazione di conflitto, anche potenziale" e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di *"impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità"* (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

Secondo quanto sta emergendo, anche la posizione di altri membri di Commissione del concorso sarebbe interessata da profili di incompatibilità. Ci si riserva espressamente di documentare e argomentare tali ulteriori vizi, sotto questo profilo, in corso di causa.

Sul profilo dell'incompatibilità dei citati membri di Commissione, può essere aggiunto quanto segue. Prima ancora che la normativa di rilievo, la stessa *lex specialis* del concorso disponeva, in modo ovviamente imperativo e inderogabile, che i membri di commissioni della procedura non si trovassero nella specifica condizione di incompatibilità!

Circostanza peraltro ben messa in rilievo dal TAR Lazio con la sentenza del 2 luglio 2019, sez. III bis, n. 8655/2019, con la quale ha annullato il concorso *de quo*. E infatti, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, **recante proprio il Regolamento del concorso *de quo***, statuiva (ALL.) espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, non dovessero svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici! Sostanzialmente sia il Regolamento testé citato, D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 (art. 16, c. 2, lett. d) che il decreto prot. n. 1015 del MIUR datato 22.12.2017 (art. 2, c. 2, lett. a) e c) prescrivono che i componenti di Commissione e i componenti aggregati del Comitato Tecnico Scientifico **"a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o essere designati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;**

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata".

I due atti regolamentari **specifici del concorso in parola** dunque emanano inderogabili e imperative disposizioni ostative sulla composizione della Commissione e del Comitato tecnico scientifico del concorso stesso, alla luce dei quali non poteva che essere dichiarata **illegittima la composizione della Commissione**, poiché organo **formato con componenti in posizione di contrasto o incompatibilità** per la sussistenza di motivi di cui sopra.

La *ratio* di una previsione del genere, ovviamente, è evidente, e la stessa Amministrazione oggi appellante dimostrava di condividerne l'assunto, **inserendola nelle fonti delle norme del concorso richiamate**! Tale *ratio*, a bene vedere, è talmente scontata che non richiede particolari spiegazioni, essendo fisiologico, naturale, logico, imprescindibile che **un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non debba figurare nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali!**

Una Commissione plenaria dunque che ha operato in modo patentemente illegittimo perché uno dei suoi membri, il Prof. Angelo Francesco Marcucci (cfr. **ALL.**), componente della citata Commissione, è anche Sindaco del Comune di Alvignano, Comune in provincia di Caserta.

Viene quindi intaccata quella stessa norma del Regolamento sopra richiamata, circa l'incompatibilità di membri in possesso di cariche politiche.

Fermo restando che tale membro di Commissione faceva parte anche della Sottocommissione n. 12, oltre che della Plenaria, va detto peraltro come fosse emerso più volte, in orari del tutto coincidenti, che egli fosse dato per "presente", contemporaneamente, sia in sede di correzione degli elaborati, in Caserta, che in seduta di Giunta comunale, presso il Comune di Alvignano (cfr. *infra* e verbali **ALL.**)!!!

In disparte tale aspetto dell'ubiquità che già di per sé induce a adottare debite riflessioni ponendosi già come elemento di invalidità delle operazioni della Commissione, occorre evidenziare, come già fatto dal TAR Lazio nella sentenza del 2 luglio scorso sopra citata, che il Professore / Sindaco, al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, risulta appunto essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto anche dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, oltre che dal Regolamento D.M. del concorso.

Orbene, la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

E quanto al Prof. Marcucci, egli stesso ha svolto corsi di formazione, come anticipato.

Il medesimo membro di commissione risulta anche formatore, docente in corsi di preparazione al concorso da dirigente scolastico.

Vedasi, sul punto, documentazione emersa recentemente da cui risulta che tale membro di Commissione ha tenuto lezioni all'interno di un corso di preparazione al concorso da Dirigente scolastico. In particolare, come emerge da attestato di partecipazione (cfr. ALL.) il Prof. Marcucci è stato Relatore del “modulo F” del corso di preparazione al concorso da Dirigente scolastico organizzato dalla società “Obelix” (cfr. ALL.).

Il Prof. Marcucci, quindi, ha assunto e svolto, inconfutabilmente, il ruolo di formatore nell'ambito della formazione relativa al medesimo concorso in cui, poi, è figurato quale membro di Commissione!

A seguito di indagini che hanno riguardato i componenti delle Commissioni nominate per provvedere alla valutazione dei singoli candidati è emerso, ancora, che il membro di Commissione Marcucci risulta aver svolto attività formativa per la preparazione del concorso DS in riferimento al corso di preparazione che si è svolto presso “Villa Vannucchi”, sede dell'Università Telematica Pegaso, Corso Roma 47 in San Giorgio a Cremano (NA). Il corso è stato organizzato da “Iervolino Impresa Sociale S.r.l. e dal prof. Avv. Raffaele Iervolino in collaborazione con Il Prof. Angelo Francesco Marcucci.

Le circostanze di cui sopra, come noto, rappresentano motivo di invalidità e incompatibilità evidente. Tutti i motivi esposti inficiano integralmente l'operato della Commissione in toto così come, a bene vedere l'operato di tutta l'Amministrazione, invalidando tale operato. Detto quanto sopra, venendo al motivo relativo al Prof. Marcucci accolto dal TAR, si evidenzia ancora che egli ha svolto corsi di formazione e curato lezioni in ordine al profilo professionale relativo al concorso! La circostanza, come noto, rappresenta motivo di incompatibilità evidente. Come detto più volte, il Prof. Angelo Francesco Marcucci non poteva prendere parte alle operazioni di correzione degli elaborati, anzi neanche poteva risultare membro di commissione, in quanto docente formatore in corsi di preparazione per il concorso da dirigente scolastico.

Egli, pertanto, non poteva partecipare alle operazioni della sottocommissione di riferimento, ragion per cui sono invalide tutte le operazioni in ragione della palese incompatibilità (cfr. giurisprudenza *infra*).

Inoltre, si ripete che il medesimo vizio rileva in riferimento alla posizione della dottoressa Davoli, componente della sottocommissione n. 12 **e della Plenaria**, che ha effettuato dei corsi di formazione.

Infatti, come emerge dai **tantissimi documenti** allegati al presente atto (cfr. **ALL.**), emerge che la dott.ssa Davoli ha curato diversi eventi e corsi formativi e tenuto lezioni in ordine al profilo specifico del concorso.

Non sia trascurato anche il citato profilo di ubiquità del Prof. e membro di Commissione, Sindaco, Marcucci.

Come visto, egli **più volte, in orari del tutto coincidenti, era dato “presente”, contemporaneamente, sia in sede di correzione degli elaborati, in Caserta, che in seduta di Giunta comunale, presso il Comune di Alvignano** (cfr. verbali ALL.)!!!

L'incompatibilità del Commissario Dott. Marcucci in quanto Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta risulta evidente. La carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare

un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale, si è detto. Al riguardo si evidenzia che il Dott. Marcucci è stabilmente impegnato in attività politica ed ha ricoperto numerose cariche. Come evincibile dal curriculum vitae (**ALL.**) dello stesso, oltre a ricoprire attualmente la carica di Sindaco del Comune di Alvignano:

- è stato consigliere comunale di Alvignano dal 1975 al 1980;
- è stato Sindaco e assessore di Alvignano dal 1984 al 1989;
- è stato assessore comunale di Alvignano dal 1989 al 1992;
- è stato consigliere provinciale dal 1996 della Provincia di Caserta;
- Consigliere del Consorzio di Bonifica del Sannio dall'anno 2011;

In conseguenza di quanto sopra, la nomina di tale membro della Commissione si pone dunque in contrasto con l'inderogabile disposto di cui all'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001. la suddetta disposizione normativa prevede che le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, "che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali". Orbene, tale norma "ha l'evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Infatti è l'"appartenenza" in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso. Trattasi dunque di un'espressa ed inderogabile ipotesi d'incompatibilità che, come tale, si presta a rendere illegittimi tutti gli atti successivi alla nomina della predetta commissione. Infatti, "l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice di un pubblico concorso vizia tutte le operazioni da essa compiute ed il risultato finale del concorso" (v. Consiglio Stato, sez. IV, 12/03/2007, n. 1218 resa proprio in una fattispecie di commissione d'esame prevista per il reclutamento di dirigenti). E d'altra parte **l'incompatibilità scatta al momento della designazione, ove ovviamente conosciuta ed accettata dall'interessato**, in quanto è questo il momento che qualifica e configura il legame tra incarico politico ed il soggetto, essendo irrilevante ai fini che qui ci occupano il provvedimento successivo di nomina.

Si verifica quindi in tale momento l'obbligo e non la mera facoltà per l'Amministrazione, alla quale il soggetto deve comunicare la situazione di incompatibilità, di sostituire il componente incompatibile (v. Cons. di St. sez. V, 25 febbraio 2004 n. 764)". Tanto premesso, non v'è dubbio che la suddetta violazione di legge ha gravemente inficiato l'attività della Commissione dal momento che non è in alcun modo possibile escludere sia pure da un punto di vista astratto che lo stesso abbia potuto a condizionare la selezione. La norma va quindi applicata, ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, utilizzando la regola ordinaria che le attribuisce il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del Legislatore (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

Del resto pare agevole osservare che il collegamento tra cariche politiche ed Enti diversi sussiste in ogni caso, grazie al rapporto che lega gli aderenti ai partiti politici o comunque da questi ultimi sostenuti o designati, il che rende legittimo il sospetto di imparzialità anche nei confronti di colui riveste una carica politica del tutto estranea all'ente che bandisce il concorso.

E' indubitabile inoltre che l'incarico politico ricoperto sia ricompreso nell'area di competenza del concorso di che trattasi essendo lo stesso su base nazionale. Né si può limitare l'eventuale influenza dello stesso ai soli abitanti del Comune da lui amministrato in quanto la partecipazione del Dott. Marcucci (appartenente ad una determinata area politica) in considerazione del rapporto di collegamento tra cariche politiche ha potuto sicuramente condizionare gli esiti della selezione, ha potuto avvantaggiare persone collegate a suo movimento politico di appartenenza.

Stupisce pertanto l'atteggiamento del MIUR teso a ridimensionare la vicenda di che trattasi vista la chiarezza della norma legislativa dal momento che ben avrebbe potuto nominare tra gli esperti di comprovata esperienza Commissari che non versavano in situazioni di palese incompatibilità.

Aggiungasi che la carica politica ricoperta dal Dott. Marcucci era notoria dal momento che trattavasi di un Sindaco avente una certa visibilità sul territorio.

Peraltro lo stesso Ministro p.t. intervistato dal settimanale "l'Espresso" (che ha seguito da vicino la procedura concorsuale di che trattasi) dichiarava rispetto alla posizione del Dott. Marcucci di aver interessato la competente Procura della Repubblica, rendendo di conseguenza palese la violazione della normativa circa le incompatibilità a far parte delle Commissioni esaminatrici di Concorso (cfr. **ALL.**).

Sul piano più strettamente giuridico la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. L'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, "non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici" con la conseguenza che **non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso**. Poiché nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione.

Ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che "*del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita*

dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.03.2019 n. 1965).

Infine, quindi, con forza va rilevato, confermato e nuovamente dedotto che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019, presso il MIUR, l'organo tecnico si è riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

In questa riunione figuravano anche i componenti suddetti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, e che quindi non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina (dovendosi, viceversa, astenere).

Ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato, come peraltro sottolineato da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), il 2 luglio 2019 (sent. n. 8655/2019 già citata).

E' palese anche il vizio inerente il difetto di competenza tecnica in capo alle Commissioni (e sotto-commissioni esaminatrici): a dispetto del contenuto precettivo della normativa di rilievo, numerosi sono i casi ormai riscontrati e che coinvolgono anche gli stessi Presidenti di sotto-commissioni, come nel caso eclatante delle sotto-commissioni n. 3, 4, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37. Di seguito i vizi di incompetenza tecnica riscontrati.

- Prof. Massimiliano Arcangeli, Professore Ordinario di Scienze dell'antichità filologico letterarie e storico artistiche – Università di Cagliari (Presidente della sottocommissione 30);
- Prof. Saviano Armando, professore Ordinario di filosofia morale presso l'Università di Trieste, (presidente commissione 37);
- Prof. Federico Rapuano, Professore Ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici – Università di Milano (Presidente della sottocommissione 23);
- Prof.ssa Debora Fino, Professoressa Ordinaria di Scienze applicate e tecnologia – Politecnico di Torino (Presidente della sottocommissione 24);
- Prof. Vasco Ladislao Boatto Professore Ordinario – direttore del Centro Interuniversitario per la Contabilità e la Gestione Agraria, Forestale e Ambientale (Presidente della sottocommissione 35);
- Prof.ssa Aurora Daniele, Professoressa Ordinaria di Biochimica d'organo e della nutrizione – Università di Napoli (Presidente della sottocommissione 4);
- Prof. Nicola Antonio Colabufo, Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica – Università di Bari (Presidente della sottocommissione 28);
- Prof. Michele Abrusci, docente di Logica e Comunicazione – Università Roma tre (Presidente della sottocommissione 11);

- Prof. Giulio Malucelli, Professore Ordinario di Scienze Applicate e Tecnologiche – Politecnico di Torino (Presidente della sottocommissione 25);
- Prof. Vincenzo Vestri, docente presso Dipartimento di Matematica e Informatica – Università di Firenze (Presidente della sottocommissione 34);
- Prof. Biagio Ricceri, Professore Ordinario di Analisi Matematica – Università di Catania (Presidente della sottocommissione 33);
- Prof.ssa Antonie Hornung, Professoressa Ordinaria di Lingua e Traduzione tedesca – (Presidente della sottocommissione 9);
- Prof. Vincenzo Bellini, Professore Ordinario di Struttura Didattica e Aggregata di Fisica – Università di Catania (Presidente della sottocommissione 3);
- Prof. Francesco Giulio Beltrame, Professore Ordinario di Bioingegneria Università di Genova (Presidente della sottocommissione 20);
- Prof. Fabio Previdi, Professore di prima fascia di automatica – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione – Università di Bergamo (Presidente della sottocommissione 22);
- Prof. Nunzio Alberto Borgese, Professore Ordinario di Informatica – Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni” (Presidente della sottocommissione 21).

Invero, benché nessuna previsione del Bando richieda esplicitamente cognizioni afferenti agli ambiti di specializzazione dei soggetti incaricati di presiedere le sottocommissioni esaminatrici, sussiste, come noto, un principio cardine in materia (cfr. *infra*), che è quello di specifica competenza ed esperienza dei membri di concorso ne; correlativamente, sussiste la necessità che il membro di commissione possa qualificarsi “esperto nelle materie oggetto del concorso”.

Giova evidenziare, sul punto, che l'art. 9 del d.P.R. 487/1994 prevede espressamente che “*le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali [...]*”.

L'Amministrazione ha violato, inoltre, il dispositivo normativo di cui alla Direttiva UE n. 3/2018, per cui “*nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero operare [...] le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità*” (Direttiva UE n. 3 del 24/04/2018, art. 7).

Tale principio, insomma, è stato disatteso in modo eclatante, nel caso di specie, e si è verificata l'impossibilità di bilanciare oggettivamente -in ossequio al principio di imparzialità- la prestazione del candidato e il compendio di conoscenze e competenze presupposte per potere, in astratto, assolvere alla funzione dirigenziale.

Se, dunque, le Commissioni si sono rivelate inidonee ad assolvere alle loro funzioni, per rilevata censura di incompetenza tecnica ovvero per incompatibilità, ogni atto consequenziale – e propriamente gli esiti valutativi della procedura selettiva - è invalido e deve essere annullato.

ISTANZA ISTRUTTORIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

Si insiste in ogni richiesta istruttoria formulata nell'ambito del ricorso introduttivo.

Aggiungasi che, come rilevato, le forti e motivate perplessità in ordine al mancato rispetto del principio dell'anonimato da parte del Ministero resistente, soprattutto tenendo conto della totale informatizzazione della tornata concorsuale, nonché i dubbi persistenti in merito al corretto abbinamento prova/candidato, anche alla luce di quanto avvenuto con il concorso docenti 2016, rendono ineludibile la necessità di un pieno controllo giudiziale sulle procedure poste in essere. Pertanto, si formula istanza istruttoria affinché codesto Ecc.mo TAR ordini l'esibizione, anche ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm., ovvero ordini al MIUR, di depositare o rendere immediatamente disponibile la seguente documentazione:

- a)** il codice sorgente ("algoritmo") che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale tale software è stato adottato;
- b)** qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file delle prove concorsuali della ricorrente; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);
- c)** gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alla prova scritta della ricorrente, relativo alla prova scritta del 18.10.2018 del concorso per cui è causa;
- d)** il verbale di consegna ai relativi Uffici Scolastici Regionali degli scatoloni sigillati dal Comitato di Vigilanza al termine della prova scritta, con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente;
- e)** il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;
- f)** i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico con riferimento alle prove scritte computerizzate del 18 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018.
- g)** il verbale di correzione della prova della ricorrente ove mai messo a disposizione della docente.

Posto che l'Amministrazione ha risposto all'istanza di accesso agli atti consentendo solo l'accesso all'elaborato con le valutazioni della prova, al verbale delle operazioni di correzione, e alla scheda di valutazione, rigettando

la richiesta di accesso a tutte le altre domande esperite sul punto, dopo aver addotto pretestuosa esigenza di differimento all'esito del procedimento concorsuale, sembra opportuno, nel diniego dell'Amministrazione sul punto, che nei confronti della resistente venga disposto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c., ovvero in subordine*, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a, nominando all'uopo un verificatore, al fine di ottenere la documentazione anelata e richiesta ma non posta a disposizione della candidata da parte dell'Amministrazione, e in particolare tutti i documenti relativi alla commissione di riferimento, elaborati e valutazioni degli altri candidati ivi corretti, nonché ogni documento di rilievo connesso, quali verbali, atti e documenti inerenti l'operato della commissione, e il codice sorgente del *software*. Sul punto si spiega pertanto **domanda istruttoria** a codesto Ecc.mo Giudice.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C. 4 C.P.A.

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Iacovino, quale difensore e procuratore costituito della ricorrente,

Considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;
- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto Ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE

a S.E., Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, c. 4 c.p.a.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo, dei presenti motivi aggiunti, e di tutte le domande esposte nei due atti giudiziari, ivi incluse quelle istruttorie e/o di altro tipo, nonché si chiede di valutare di accogliere la domanda ordinare alla P.A. di valutare, ai fini del passaggio alla prova orale, 6 quesiti invece di

7, in considerazione che il quesito mancante ma svolto è imputabile ad un problema tecnico e non alla candidata (come ampiamente esposto e documentato nei due ricorsi).

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia inerente il pubblico impiego.

Campobasso – Roma, 24 ottobre 2019

Avv. Vincenzo Iacovino